

**CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SEDUTA DEL 5 MARZO 2024
SEDUTA N. 2**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di martedì 5 marzo, alle ore 18,40 il Consiglio metropolitano si riunisce in modalità mista (in presenza e in modalità telematica) mediante lo strumento della audio-videoconferenza – ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 31.03.2022 – convocato per le ore 18.30, per l'esame degli argomenti iscritti nell'avviso di convocazione prot. CMRC 0038169 del 01.03.2024.

Presiede il Vicesindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Assiste il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Paolo Caracciolo.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Comunico ai Consiglieri metropolitani che diamo inizio alla registrazione dei lavori del Consiglio metropolitano. Invito il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei Consiglieri presenti alla seduta odierna, grazie Segretario.

Il Segretario Generale CARACCILO PAOLO. Grazie, dottor Sanna. Buonasera a tutti, procediamo con l'appello.

Procedutosi da parte del Segretario Generale all'appello nominale, risultano presenti n. 18 Consiglieri (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Grasselli Micol, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

[Risultano in presenza: Angelucci Mariano, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi.]

[Risultano in audio-videoconferenza: Biolghini Tiziana, Ferrarini Massimo, Grasselli Micol, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Proietti Antonio].

Nel corso della seduta risultano altresì presenti i Consiglieri: Bevilacqua Marta Elisa, De Filippis Valeria, Ferraro Rocco.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Con 18 presenti e 4 assenti la seduta è valida. Ringrazio il Segretario e informo l'aula che la seduta odierna del Consiglio metropolitano si svolgerà in forma mista, ovvero in presenza presso l'Aula Consiliare Giorgio Fregosi oppure tramite collegamento telematico con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Ricordo ai Consiglieri metropolitani che è ancora possibile confermare la presenza degli stessi rispetto al viaggio del Ricordo che si farà

nell'alta Italia tra poche settimane e che avrà un ruolo di accompagnamento ai ragazzi delle scuole. Qualora ci fossero Consiglieri che vogliono ancora confermare la loro presenza lo facciano presso la segreteria del Sindaco metropolitano. Passiamo alla proposta di deliberazione n. 1. Oggi come primo atto siamo chiamati a integrare il Consiglio metropolitano procedendo con le surroghe dei Consiglieri Pucci e Lavalle. Prima di approvare le surroghe nominiamo gli scrutatori, il Consigliere Angelucci, la Consigliera Chiocchia, il Consigliere Di Stefano. Il Consigliere Pucci è surrogato dalla Consigliera Valeria De Filippis, informo i Consiglieri che sono stati acquisiti agli atti dall'ufficio Consiglio le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità, inleggibilità e di incompatibilità ed inconfirmità ostative alla carica della Consigliera metropolitana rese da Valeria De Filippis in questo caso. Propongo quindi al Consiglio di procedere. Ho sbagliato io, della Consigliera Elisa Bevilacqua, Marta Elisa Bevilacqua, me l'hanno messe una avanti e una dietro le pagine, non è colpa mia in questo caso, diciamo così allora, propongo al Consiglio di procedere all'approvazione della delibera n. 4 che è la surroga del Consigliere metropolitano decaduto Damiano Pucci e la convalida della Consigliera metropolitana Marta Elisa Bevilacqua. Dichiaro aperta la votazione, Prego Segretario. Procediamo ancora con il vecchio sistema ma fra poco entreremo nel nuovo.

OGGETTO: Surroga del Consigliere metropolitano decaduto Damiano Pucci – Convalida della Consigliera metropolitana Marta Elisa Bevilacqua.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti:

la Legge n. 56/2014;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 39/2013;

il Decreto Legislativo n. 235/2012;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015.

Considerato che:

con Decreto n. 128 del 5/11/2021, il Sindaco metropolitano ha convocato per il giorno 19/12/2021 i comizi elettorali per l'elezione dei 24 componenti del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale;

dai verbali dell'Ufficio Elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021 sono risultati proclamati eletti alla carica di Consigliere metropolitano, limitatamente alla lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI", i seguenti candidati:

Parrucci Daniele;
Pucci Damiano;

Montino Esterino;
Michetelli Cristina;
Ferraro Rocco;
Biolghini Tiziana;
Pieretti Alessia;
Ascani Federico;
Angelucci Mariano;
Sanna Pierluigi;
Chioccia Manuela;
Pascucci Alessio;
Eufemia Roberto;
Runieri Sandro.

Dato atto che:

il proclamato eletto Consigliere Runieri Sandro – con nota acquisita al prot. n. 197183 del 24/12/2021, agli atti del Segretariato generale – ha dichiarato di rinunciare alla carica di Consigliere metropolitano;

dai verbali dell'ufficio elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021, risulta che il primo dei candidati non eletti nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI” è Marini Nicola;

con Deliberazione n. 54 del 30/12/2021 il Consiglio metropolitano ha convalidato ex art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 i seguenti Consiglieri della lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”:

Parrucci Daniele;
Pucci Damiano;
Montino Esterino;
Michetelli Cristina;
Ferraro Rocco;
Biolghini Tiziana;
Pieretti Alessia;
Ascani Federico;
Angelucci Mariano;
Sanna Pierluigi;
Chioccia Manuela;
Pascucci Alessio;
Eufemia Roberto;
Marini Nicola.

con Deliberazione n. 43 del 29 luglio 2022 il Consiglio metropolitano ha surrogato il Consigliere metropolitano Federico Ascani con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Federica Lavallo e, contestualmente, ha provveduto alla relativa convalida;

con Deliberazione n. 22 del 22 maggio 2023 il Consiglio metropolitano ha surrogato il Consigliere metropolitano Esterino Montino con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista

n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Nicoletta Irato e, contestualmente, ha provveduto alla relativa convalida;

Visti:

l’art. 1, comma 25, della Legge 56/2014 secondo cui *“Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano”*;

l’art. 1, comma 39, della Legge 56/2014 in base al quale *“I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata [...]”*;

l’art. 38, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 che così dispone: *“I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione”* nonché al comma 5 che *“I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”*;

l’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 secondo cui *“Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”*;

Dato atto che:

in esito alle dimissioni rassegnate dal Sindaco di Rocca Priora, il Prefetto di Roma, con proprio Decreto prot. n. 8072/2024 del 9/01/2024 (acquisito al prot. dell’Ente al n. 3256/2024 del 9/01/2024), ha disposto, nelle more dell’emanazione del Decreto presidenziale di scioglimento, la sospensione del Consiglio comunale di Rocca Priora ed ha nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del predetto Comune, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

con D.P.R. del 31/01/2024 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rocca Priora ed è stato nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Rocca Priora, Damiano Pucci è cessato dalla carica di Consigliere del Comune di Rocca Priora e, per l’effetto, è decaduto dalla carica di Consigliere metropolitano, per il combinato disposto degli artt. 141, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e 1, comma 25 della Legge 56/2014;

dai verbali relativi alle operazioni dell’Ufficio Elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021, inerenti le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio metropolitano, risulta che la prima dei candidati non eletti presente nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI” è Marta Elisa Bevilacqua, attualmente Consigliere del Comune di Genzano di Roma (Roma), atteso che Stefano Mengozzi, che la precede nella graduatoria dei candidati della predetta lista, è cessato dalla carica di Consigliere comunale di Pomezia;

il Consigliere metropolitano decaduto Damiano Pucci risulta pertanto sostituito da Marta Elisa Bevilacqua;

Vista la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da Marta Elisa Bevilacqua, con la quale dichiara l'insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla carica previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli artt. 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, dall'art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012 e dagli artt. 11, 12, 13, 14 del Decreto Legislativo 39/2013;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana" dell'U.E. "Supporto al Segretario Generale" Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che Damiano Pucci è decaduto dalla carica di Consigliere metropolitano ex art. 1, comma 25, della Legge 56/2014;
- 2) di surrogare il Consigliere metropolitano decaduto Damiano Pucci con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI", Marta Elisa Bevilacqua;
- 3) di convalidare l'elezione della Consiglieria metropolitana Marta Elisa Bevilacqua, vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla carica previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli artt. 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, dall'art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012 e dagli artt. 11, 12, 13, 14 del Decreto Legislativo 39/2013 e ritenuto che non sono state rilevate eccezioni in ordine alle predette cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla carica.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 2 è approvata all'unanimità** con 19 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Grasselli Micol, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 19 – Favorevoli 19 il Consiglio approva. Diamo il benvenuto alla Consigliera Marta Elisa Bevilacqua che può prendere posto sugli scranni. Votiamo l'immediata a eseguibilità, poi se la Consigliera vuole può rivolgere all'aula un saluto. Prego, Segretario. È aperta la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 2 è approvata all'unanimità** con 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Grasselli Micol, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 18, Favorevoli 18 il Consiglio approva. Consigliera vuole dire qualcosa? Prego ne ha facoltà.

La Consigliera MARTA ELISA BEVILACQUA. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Il mio vuole essere un saluto di ringraziamento per l'occasione di prendere parte una ad una assise così importante che tanto ha da dare ancora a questo territorio che è enorme in quanto a dimensioni, che ha tante problematiche, tanti appuntamenti da affrontare e, benché sia questo un ente di secondo livello, e quindi ci costringa in un certo qual modo ad essere più accorti nel recepire le istanze del territorio, sarà mia cura essere referente sia del territorio sia del gran mondo dei Consiglieri e delle Consigliere comunali e dei Sindaci che ci hanno eletto perché gli appuntamenti che abbiamo di fronte sono molto importanti, da quelli già statuiti agli appuntamenti democratici che abbiamo davanti. Quindi buon lavoro a tutte e a tutti e grazie per l'occasione di far parte di questa assise.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie a lei. Procediamo con il punto 2, la delibera è la numero 5/24 che riguarda la surroga della Consigliera metropolitana Federica Lavallo e la convalida della Consigliera metropolitana Valeria De Filippis. Anche qui l'ufficio consiglio ha raccolto tutta la documentazione necessaria alla convalida. Dichiaro aperta la votazione. Prego Segretario.

OGGETTO: Surroga della Consigliera metropolitana decaduta Federica Lavallo – Convalida della Consigliera metropolitana Valeria De Filippis.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti:

la Legge n. 56/2014;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 39/2013;

il Decreto Legislativo n. 235/2012;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015.

Considerato che:

con Decreto n. 128 del 5/11/2021, il Sindaco metropolitano ha convocato per il giorno 19/12/2021 i comizi elettorali per l'elezione dei 24 componenti del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale;

dai verbali dell'Ufficio Elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021 sono risultati proclamati eletti alla carica di Consigliere metropolitano, limitatamente alla lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI", i seguenti candidati:

Parrucci Daniele;
Pucci Damiano;
Montino Esterino;
Michetelli Cristina;
Ferraro Rocco;
Biolghini Tiziana;
Pieretti Alessia;
Ascani Federico;
Angelucci Mariano;
Sanna Pierluigi;
Chioccia Manuela;
Pascucci Alessio;
Eufemia Roberto;
Runieri Sandro.

Dato atto che:

il proclamato eletto Consigliere Runieri Sandro – con nota acquisita al prot. n. 197183 del 24/12/2021, agli atti del Segretariato generale – ha dichiarato di rinunciare alla carica di Consigliere metropolitano;

dai verbali dell'ufficio elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021, risulta che il primo dei candidati non eletti nella lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI" è Marini Nicola;

con Deliberazione n. 54 del 30/12/2021 il Consiglio metropolitano ha convalidato ex art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 i seguenti Consiglieri della lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI":

Parrucci Daniele;
Pucci Damiano;
Montino Esterino;
Michetelli Cristina;
Ferraro Rocco;

Biolghini Tiziana;
Pieretti Alessia;
Ascani Federico;
Angelucci Mariano;
Sanna Pierluigi;
Chioccia Manuela;
Pascucci Alessio;
Eufemia Roberto;
Marini Nicola.

con Deliberazione n. 43 del 29 luglio 2022 il Consiglio metropolitano ha surrogato il Consigliere metropolitano Federico Ascani con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Federica Lavalle e, contestualmente, ha provveduto alla relativa convalida;

con Deliberazione n. 22 del 22 maggio 2023 il Consiglio metropolitano ha surrogato il Consigliere metropolitano Esterino Montino con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Nicoletta Irato e, contestualmente, ha provveduto alla relativa convalida;

con Deliberazione n. 2 del 5.03.2024 il Consiglio metropolitano ha surrogato il Consigliere metropolitano Damiano Pucci con la candidata non eletta utilmente collocata nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Marta Elisa Bevilacqua e, contestualmente, ha provveduto alla relativa convalida;

Visti:

l’art. 1, comma 25, della Legge 56/2014 secondo cui “Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano”;

l’art. 1, comma 39, della Legge 56/2014 in base al quale “I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata [...]”;

l’art. 38, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 che così dispone: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa Deliberazione” nonché al comma 5 che “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili”;

l’art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 secondo cui “Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;

Dato atto che:

in esito alle dimissioni rassegnate dal Sindaco di Rocca Priora, il Prefetto di Roma, con proprio Decreto prot. n. 8072/2024 del 9/01/2024 (acquisito al prot. dell'Ente al n. 3256/2024 del 9/01/2024), ha disposto, nelle more dell'emanazione del Decreto presidenziale di scioglimento, la sospensione del Consiglio comunale di Rocca Priora ed ha nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del predetto Comune, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

con D.P.R. del 31/01/2024 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rocca Priora ed è stato nominato il Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, conferendo al medesimo i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale di Rocca Priora, Federica Lavallo è cessata dalla carica di Consigliere del Comune di Rocca Priora e, per l'effetto, è decaduta dalla carica di Consigliere metropolitano, per il combinato disposto degli artt. 141, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e 1, comma 25 della Legge 56/2014;

dai verbali relativi alle operazioni dell'Ufficio Elettorale del 20/12/2021 e del 21/12/2021, inerenti le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio metropolitano, risulta che la prima dei candidati non eletti utilmente collocata nella lista n. 3 "LE CITTÀ DELLA METROPOLI" è Valeria De Filippis, attualmente Consigliere del Comune di Colonna (Roma);

la Consigliera metropolitana decaduta Federica Lavallo risulta pertanto sostituita da Valeria De Filippis, attualmente Consigliera del Comune di Colonna (Roma);

Vista la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da Valeria De Filippis, con la quale dichiara l'insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità od ostative alla carica previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli artt. 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, dall'art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012 e dagli artt. 11, 12, 13, 14 del Decreto Legislativo 39/2013;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana" dell'U.E. "Supporto al Segretario Generale" Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che Federica Lavalle è decaduta dalla carica di Consigliera metropolitana ex art. 1, comma 25, della Legge 56/2014;
- 2) di surrogare la Consigliera metropolitana decaduta Federica Lavalle con la candidata non eletta utilmente collocato nella lista n. 3 “LE CITTÀ DELLA METROPOLI”, Valeria De Filippis;
- 3) di convalidare l’elezione della Consigliera metropolitana Valeria De Filippis, vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità od ostative alla carica previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare dagli artt. 60 e 63 del Decreto Legislativo 267/2000, dall’art. 10 del Decreto Legislativo 235/2012 e dagli artt. 11, 12, 13, 14 del Decreto Legislativo 39/2013 e ritenuto che non sono state rilevate eccezioni in ordine alle predette cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità od ostative alla carica.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 3 è approvata all’unanimità** con 20 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Grasselli Micol, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 20, Favorevoli 20 il Consiglio approva. Diamo il benvenuto alla Consigliera De Filippis e dichiariamo aperta la votazione per l’immediata eseguibilità della stessa. Prego Segretario.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l’immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 3 è approvata all’unanimità** con 19 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Grasselli Micol, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 19, Favorevoli 19 il Consiglio approva. Consigliera vuole dire due parole all’aula? Prego ne ha facoltà.

La Consigliera DE FILIPPIS VALERIA. Buonasera Vicesindaco Sanna, buonasera colleghi del Consiglio. Oggi inizia la mia avventura nel Consiglio di Città metropolitana, una nomina che mi ha colto di sorpresa, inaspettata certamente, ma che accetto con l’orgoglio di tornare a rappresentare le necessità ma anche, e soprattutto, le potenzialità dei piccoli Comuni in un contesto ampio, variegato e prestigioso come è il Consiglio della nostra Città metropolitana. Ringrazio profondamente da parte della mia amministrazione del Comune di Colonna questo Ente per avere sempre prestato cura e attenzione per lo sviluppo del nostro territorio. Con orgoglio torno a rappresentare qui a Palazzo Valentini il mio piccolo paese di Colonna, prima di me quel senatore Bruno Astorre, amico e mentore di molti di noi che iniziò la sua lunga carriera politica nel Consiglio comunale di Colonna a spendersi in questo Consiglio come Consigliere provinciale, e ritrovo oggi

visi amici che hanno condiviso la recente intitolazione a lui dell'aula consiliare del mio Comune. Rimane un insegnamento che intendo portare nella consiliatura che si avvia per me oggi, la politica sia lo strumento per migliorare la qualità della vita delle persone, non il fine della nostra attività. Mi impegnerò quindi a dare il massimo per coniugare al meglio sia l'impegno all'interno della mia maggioranza sia il mio impegno all'interno di questa maggioranza, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliera, benvenuta e buon lavoro anche a lei. Prego Consigliere Marini, ne ha facoltà.

Il CONSIGLIERE MARINI NICOLA. Grazie Presidente e colleghi. Ovviamente accogliamo con piacere l'entrata delle nostre due colleghe all'interno di questo Consiglio metropolitano e auguriamo buon lavoro sia per quello che è il lavoro del Consiglio, sia per quelle che sono le dinamiche all'interno del nostro gruppo, le Città della Metropoli, dove aumenta di conseguenza anche la presenza femminile, che fa sempre bene. Poi ovviamente ad un anno, come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, della scomparsa del Senatore Astorre è ovvio che il fatto che una Consigliera del Comune di origine del Senatore, di Colonna, torni a far parte dei banchi di questo Consiglio metropolitano dove il Senatore Astorre quando ancora era nella Provincia di Roma di cui il Senatore ha fatto parte è motivo di maggiore soddisfazione, e penso che sia anche di buon augurio per il fatto che l'attaccamento che aveva il Senatore per il territorio, il fatto che era molto attento a quelle che erano le dinamiche della Provincia e quindi la voglia delle nostre due Consigliere, delle nostre due colleghe che hanno dimostrato anche con il loro primo intervento di partecipare e di dare il loro contributo senz'altro è un fattore molto positivo, e quindi benvenute, buon lavoro e speriamo di poter collaborare attivamente nel prossimo futuro.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Marini. Prego Consigliere Giammusso ne ha facoltà.

Il Consigliere GIAMMUSSO ANTONIO. Sarò molto telegrafico, faccio gli auguri di buon lavoro alle due Consigliere, sicuro che daranno il loro supporto a questa assise e do il benvenuto anche come capogruppo della Lega, anche perché le quote rosa sono sempre bene accette in Consiglio e quindi faccio loro un augurio di buon lavoro, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Giammusso. Ha chiesto la parola il Consigliere Ferrarini, poi andiamo avanti. Prego Consigliere Ferrarini, ne ha facoltà.

Il Consigliere FERRARINI MASSIMO. Grazie Vicesindaco. Ovviamente non possiamo noi come gruppo di Fratelli d'Italia privarci del piacere di dare il benvenuto alle due neo Consigliere sperando e auspicando che portino un contributo fattivo e di spessore all'aula, nonché le problematiche dei relativi elettori che rappresentano, e quindi un grosso in bocca al lupo e un benvenuto da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Ferrarini, prego Consigliere Frascarelli, ne ha facoltà.

Il Consigliere FRASCARELLI GIANCARLO. È intervenuto il capogruppo, va bene così, grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Va bene, d'accordo. Ha chiesto la parola il Consigliere Pascucci e poi il Consigliere Proietti. Prego Consigliere Pascucci ne ha facoltà.

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Grazie Vicesindaco. In realtà velocissimamente volevo anch'io unirmi alle parole che già aveva speso il nostro capogruppo Nicola Marini nell'augurare buon lavoro alle neo arrivate, questo è proprio, come ha detto la Consigliera, un Ente di secondo livello e proprio per questo c'è bisogno sempre di nuove energie e di maggiori energie. Non conosco entrambe le Consigliere, conosco soltanto Marta, la Consigliera Bevilacqua, da tanti anni, conosco il suo impegno e la sua passione, anche la sua grande attenzione ad alcune tematiche che in realtà in quest'aula meritano ancora più energia, quindi sono contento che siano state elette, avrò sicuramente il piacere di conoscere anche l'altra collega, e faccio loro un graditissimo augurio di buon lavoro, convinto anche, come ha detto il nostro capogruppo, che anche il fatto che aumenti la presenza femminile farà sì che quest'aula lavorerà ancora meglio. Buon lavoro a tutte.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie. Consigliere Pascucci mi sono sbagliato io, il Consigliere Proietti non aveva richiesto la parola, forse l'ho pensato io fra me e me, visto che da quando ricordo siamo i veterani di quest'aula.

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Ha fatto bene Presidente.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Hai capito Antonio che siamo i più vecchi di mandato qui dentro? Non ti vorrei dire niente...

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Mi hai tirato in gioco, mi faccio tirare volentieri, è che sto in una zona dove c'è un po' di confusione. Mi unisco all'in bocca al lupo per questo nuovo percorso delle due nuove Consigliere e sono convinto che, come tutti noi, insieme si potrà lavorare per il bene di un territorio ampio e di grandi difficoltà che ci vedrà tutti sempre in prima fila.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Proietti. Passiamo, se non vi sono altri interventi, al punto numero 3, si tratta della numero 6/24 come deliberazione ed è il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, articolo 194, rispetto al pagamento delle spese di giudizio della sentenza del Tar del Lazio numero 14949/2023 in favore della società E.S. s.r.l. Il punto è stato trattato dalla Commissione, quindi io salterei l'esposizione visto l'orario, e passerei agli interventi. Non vi sono interventi né dichiarazioni di voto a quanto vedo, quindi dichiaro aperta la votazione sul punto numero 3, la deliberazione numero 6/24. Prego Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di giudizio come da Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 14949/2023 in favore della soc. E. S. srl.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 16 del 13.02.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art 194, comma 1, lettera a) D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di giudizio come da Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 14949/2023 in favore della soc. E. S. srl;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2023-2025";

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante "Rendiconto della Gestione 2022 - Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi 2024 - 2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Premesso che il Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" del Dipartimento III ha come competenza il rilascio di autorizzazioni per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti di competenza di questa Città metropolitana (D. Lgs. 152/2006 Parte Quarta - art. 208; L.R. 27/98 art. 5 c. 1 lett. d);

Considerato che con le Determinazioni Dirigenziali R.U. 1674_2020 e 1764_2020 il Servizio 1 del Dipartimento III ha negato alla società E. S. srl il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per un impianto di gestione di rifiuti nel Comune di Riano;

avverso il diniego la Società E. S. srl ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento delle Determinazioni Dirigenziali e del parere del MIBACT;

con Sentenza n. 06907/2022 il TAR Lazio ha disposto l'annullamento delle Determinazioni di diniego R.U. 1674/2020 e R.U. 1764/2020 e ha condannato sia la Città metropolitana di Roma Capitale sia il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di lite in favore della E. S. srl, ciascuno nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di Legge;

con Deliberazione n. 7 del 23/03/2023 il Consiglio Metropolitano ha provveduto al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e con Determinazione Dirigenziale R.U. 1513/2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa, successivamente al quale sono state liquidate e pagate le spese di lite dovute;

Tenuto conto che, a seguito della Sentenza n. 6907/2022, l'Amministrazione metropolitana ha proceduto al riesame dell'istanza presentata dalla Società non tenendo in considerazione il parere negativo espresso dal MIBACT, come disposto dal TAR, rilevando tuttavia alcune criticità, e in particolare una sostanziale difformità tra lo stato attuale dei luoghi e la rappresentazione cartografica dell'area di sedime dell'impianto come rilevabile dalle tavole catastali ufficiali e vigenti, nonché la deviazione di un corso d'acqua dal suo tracciato censito catastalmente e l'occupazione dell'alveo con opere ed infrastrutture dell'impianto. Pertanto sono stati chiesti sia alla Società stessa che alle

Amministrazioni con competenza in materia riscontri sui fatti ed eventi, al fine di accertare la legittima disponibilità dell'area di sedime dell'impianto da autorizzare in capo alla Società;

Considerato che con una nuova sentenza n. 14949/2023 il TAR Lazio ha ordinato l'ottemperanza alla sopra citata Sentenza 6907/2022 e ha condannato la Città metropolitana a rifondere ai ricorrenti le ulteriori spese di giudizio corrispondenti ad € 2.000,00 oltre oneri di Legge;

Vista la fattura proforma inviata dalla E. S. srl e registrata al protocollo dell'Ente con n. 0184779 del 17/11/2023 di importo complessivo di € 2.694,00 comprensivo delle seguenti voci di spesa:

Rimborso spese Sentenza del TAR Lazio n. 14949/2023:

Onorari	€ 2.000,00;
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 300,00;
Cassa Avvocati 4%	€ 92,00;
Contributo Unificato - Spese esenti ex art. 15, D.P.R. 633/72	€ 300,00;
Imposta di bollo (assolta in modo virtuale)	€ 2,00;
Totale documento	€ 2.694,00;

Vista:

inoltre la copia della quietanza di versamento del Contributo Unificato dell'importo di € 300,00 registrata al protocollo dell'Ente con n. 179671 del 10/11/2023;

la comunicazione, registrata al protocollo dell'Ente con n. 0184779 del 17/11/2023 con cui la E. S. srl, oltre a mandare la fattura proforma con il dettaglio delle voci di spesa, dichiara "di detrarre in modo ordinario l'imposta assoluta sulle operazioni di acquisto in funzione della prevista esigibilità";

Visto che la somma prenotata risulta essere di € 2.694,00 (duemilaseicentonovantaquattro/00);

Preso atto che tale somma trova copertura sul capitolo 110012 art. 12 E.F. 2023 n. impegno 7308/2023 per l'importo di € 2.694,00;

Tenuto conto dell'iter amministrativo illustrato nella Circolare n. 33 del 23/12/2019 sui Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale R.U. 4411/2023 di prenotazione della spesa complessiva € 2.694,00 (duemilaseicentonovantaquattro/00) in favore della soc. E. S. srl come da fattura proforma;

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico

riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”. Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.”;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 13.02.2024;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente “Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 05.03.2024;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott.ssa Maria Zagari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.694,00 (duemilaseicentonovantaquattro/00), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza esecutiva del T.A.R. del Lazio n. 14949/2023;

2. di dare atto che l'importo di € 2.694,00 trova copertura sul capitolo di spesa 110012 art. 12 E.F. 2023 n. impegno 7308/2023;
3. di disporre che il Servizio 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata" del Dipartimento III provvederà ad inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge 289/2002.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 4 è approvata** con n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 6 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 20, Favorevoli 14, Astenuti 6 il Consiglio approva. Votiamo dunque l'immediata eseguibilità della stessa. Non c'è? Meglio, benissimo. Passiamo dunque al punto 5, al punto 4, sono stanco pure io sono le sette di sera, si tratta del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194 a causa della sentenza numero 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione civile, è pari a 1.056 euro. Visto che la Commissione l'ha trattata, io salterei anche in questo caso sia la discussione, sia la votazione. Dichiaro quindi aperta la votazione.

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 emessa dal Tribunale di Roma – II Sezione Civile. Importo pari a € 1.056,80.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 17 del 13.02.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 emessa dal Tribunale di Roma – II Sezione Civile. Importo pari a € 1.056,80";

Visti:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026" con la quale è stato approvato il D.U.P., nonché il Programma delle Opere Pubbliche ed il Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente alle annualità 2024-2026;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 27 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024 – 2026” con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2024-2026;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20 aprile 2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4389 del 30/12/2020 veniva ingiunto al Sig. A.A., in qualità di legale rappresentante della “Tekno Constructa Srls”, il pagamento della sanzione di € 3.415,88, per violazione dell’art. 193 del D.Lgs. 152/06 accertata dalla Polizia Locale di Roma Capitale – Gruppo GPIT con verbale n. 81130094239 del 12/04/2016;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1206 del 04/05/2022 si procedeva ad annullare in autotutela la suindicata ingiunzione di pagamento, a seguito di proposizione di ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81, riconoscendo l’errore di attribuzione della responsabilità della violazione di cui trattasi;

che con sentenza n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 il Tribunale di Roma – II Sezione Civile provvedeva a dichiarare la cessazione della materia del contendere (per l’effetto dell’intervenuto annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale opposta) e a condannare la Città Metropolitana di Roma Capitale (secondo il criterio della soccombenza virtuale) a rimborsare al ricorrente le spese processuali da quest’ultimo anticipate, liquidate in complessivi € 900,00 di cui € 100,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Preso atto della parcella pro-forma del 27/11/2023 trasmessa dall’Avv. M. E. riportante l’elenco analitico delle spese:

onorari	€ 800,00
spese generali 15%	€ 120,00
CPA 4%	€ 36,80
spese esenti	€ 100,00
TOTALE	€ 1.056,80

nonché la seguente dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della legge n. 190/2014”;

Considerato che si rendeva necessario prenotare a favore del ricorrente “Tekno Constructa Srls”, con sede legale in Roma – Via Pontina n. 722, C.F. 13495421003 la somma complessiva di € 1.056,80 (millecinquantasei/80) per la liquidazione delle spese processuali suddette, in esecuzione della Sentenza n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 del Tribunale di Roma – II Sezione Civile;

Vista la Determinazione Dirigenziale Numero RU 4423 del 13/12/2023 con la quale il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" ha prenotato la somma complessiva di € 1.056,80 (millecinquantasei/80) sul capitolo 110012 art. 12 anno 2023 cdc UCT0301 n. prenotazione 80377/2023, a favore del ricorrente "Tekno Constructa Srls", con sede legale in Roma – Via Pontina n. 722, C.F. 13495421003 quale rimborso delle spese processuali di cui alla sentenza n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 del Tribunale di Roma – II Sezione Civile, determinando nel contempo di redigere una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e di adottare la determinazione dirigenziale di impegno di spesa definitivo in esito all'approvazione della stessa;

Visto l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

Atteso che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 12 anno 2023 cdc UCT0301 n. prenotazione 80377/2023 per l'importo di € 1.056,80 (millecinquantasei/80);

Viste:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato Atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 13.02.2024;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 05.03.2024;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Affari generali e pianificazione – Sanzioni", dell'U.E. "Polizia Metropolitana" Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.C. "Polizia Metropolitana" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 1.056,80 (millecinquantasei/80), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva n. 16447/23 pubblicata il 13/11/2023 del Tribunale di Roma – II Sezione Civile di condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente "Tekno Constructa Srls", con sede legale in Roma – Via Pontina n. 722, C.F. 13495421003;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.056,80 (millecinquantasei/80) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 12 anno 2023 cdc UCT0301 n. prenotazione 80377/2023;
3. di dare atto che il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 5 è approvata** con n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 6 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Frascarelli Giancarlo, Giammusso Antonio, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 20, Favorevoli 14, Astenuti 6 il Consiglio approva. Pongo in votazione dunque l'immediata eseguibilità della stessa. Prego, Segretario. È aperta la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 5 è approvata** con 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 4 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Giammusso Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 18, Favorevoli 14, Astenuti 4 il Consiglio approva. Passiamo quindi al punto 5, la Deliberazione numero 8/24 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex articolo 194, si tratta del pagamento delle spese di lite per la Sentenza n. 9321/2023 Prestitalia c/ Città metropolitana per l'annullamento dei provvedimenti di collocamento mirato e di rigetto della richiesta di esonero parziale presentata da Prestitalia s.p.a, l'importo è di 3.172,00 euro. Anche questo passo dichiaro aperta la votazione. Prego Segretario.

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite da Sentenza n. 9321/2023 – R.G. 260/2012 Prestitalia c/Città metropolitana di Roma Capitale *“per l'annullamento dei provvedimenti di collocamento mirato e di rigetto della richiesta di esonero parziale presentata da Prestitalia s.p.a”* - Importo € 3.172,00.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 18 del 19.02.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite da Sentenza n. 9321/2023 – R.G. 260/2012 Prestitalia c/Città metropolitana di Roma Capitale *“per l'annullamento dei provvedimenti di collocamento mirato e di rigetto della richiesta di esonero parziale presentata da Prestitalia s.p.a”* - Importo € 3.172,00.”;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2022”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

Premesso:

che nelle annualità 2010 e 2011 la Città metropolitana di Roma Capitale (allora Provincia di Roma) ha avviato a lavoro presso la Prestitalia Spa 3 unità di personale per la copertura della quota di riserva ex art. 9, co. 6, l. n. 68/1999;

che detto avviamento è avvenuto previa verifica della compatibilità del loro grado di istruzione con le mansioni indicate nel prospetto aziendale e della compatibilità della qualifica posseduta con le capacità professionali richieste per lo svolgimento delle mansioni appartenenti al gruppo indicato (“Impiegati di ufficio” – 4.1.1. Nomenclatura e classificazione ISTAT delle unità professionali) e del CCNL applicato ai dipendenti di Prestitalia;

che in data 4 novembre 2011 la Prestitalia Spa, sostenendo la sussistenza di una sensibile discrasia tra le competenze richieste e quelle possedute dai lavoratori avviati, ha presentato alla Provincia di Roma formale richiesta di revoca dei tre atti di avviamento al lavoro e l’esonero parziale dagli obblighi ai sensi dell’art. 5 L. 68/99;

che a seguito di detto ricorso, all’epoca dei fatti, l’ufficio S.I.L.D. (Servizio Inserimento Lavoro Disabilità) ha rimesso all’Avvocatura un dettagliato rapporto informativo sui fatti di causa;

che in data 30 novembre 2022, l’Avvocatura dell’Ente metropolitanano, comunicando al Servizio 1 Dipartimento VII l’avvenuta fissazione dell’udienza di discussione del ricorso da parte del TAR del Lazio, ha chiesto l’invio di un rapporto informativo aggiornato;

che a detta richiesta sono seguiti incontri con l’Avvocatura nei quali è emerso che vista l’amplia e documentata ricostruzione istruttoria fornita dal Dirigente del competente Servizio all’epoca dei fatti e stante il passaggio della funzione dell’ufficio S.I.L.D. alla Regione Lazio, nulla poteva essere aggiunto a quanto all’epoca ricostruito e trasmesso;

che il TAR del Lazio con sentenza n. 9321/2023, pronunciandosi definitivamente sul procedimento, ha accolto parzialmente il ricorso annullando il provvedimento del 16/11/2011 con il quale Città Metropolitana di Roma aveva rigettato la domanda di esonero parziale dagli obblighi ai sensi dell’art. 5 L. 68/99 e condannando l’Amministrazione a *“pagare alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre iva e cpa come per Legge”*;

che l’Avvocatura dell’Ente, ricevuta notifica di copia della sentenza dal procuratore della Prestitalia Spa in data 19 luglio 2023, ne ha inoltrato copia al Servizio 1 Dipartimento VII invitandolo a procedere al pagamento delle spese di lite così come in esso quantificate;

che su richiesta del Servizio 1 Dipartimento VII (CMRC-2023-0119065 del 20 luglio 2023), la Prestitalia Spa il 13 ottobre 2023 ha inviato la quantificazione delle voci contemplate in sentenza, successivamente corretta con nota prot. CMRC-2023-0171583 del 6 dicembre 2023, per un importo totale pari ad € 3.172,00 dato dalla somma di Euro 2.500,00 (spese di lite), di Euro 100,00 (spese per CPA 4%), di Euro 572,00 (spese per IVA 22%) e gli ulteriori dati necessari per poter procedere alla liquidazione;

che sempre su richiesta del Servizio 1, la Prestitalia Spa, il 13 gennaio 2024 (CMRC-2024-0003850) ha reso la dichiarazione *“di aver optato per l'applicazione dell'art.36 bis DPR 633/72, che non ammette la detrazione dell'IVA pagata sulle fatture per l'acquisto di beni o la prestazione di servizi”*;

che in esecuzione della Sentenza e dei documenti testè sopra richiamati, si rende necessario liquidare la somma complessiva di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), così suddivisa:

Spese di Lite	€	2.500,00
CPA 4%	€	100,00
Iva	€	572,00
Totale spese di lite	€	3.172,00

Considerato che, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23.12.2019 il Servizio 1 del Dipartimento VII ha avviato, attraverso la Determinazione Dirigenziale di prenotazione della spesa RU 237 del 26.01.2024, la procedura per l'ottemperamento alla obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00);

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”;

che per il debito derivante dalla Sentenza n. 9321/2023 pronunciata dal TAR sul procedimento R.G. 260/2012 Prestitalia c/Città metropolitana di Roma Capitale è stata effettuata, sul capitolo 110012 Art.15 EF 2024, la prenotazione n. 80098/2024 svincolata al servizio DPT0701, per € 3.172,00;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 16.02.2024;

Atteso che la 1^a Commissione Consiliare permanente “Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 05.03.2024;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 “Servizio per la formazione professionale” del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, Fondi Europei, Supporto ai Comuni per lo Sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale” Dott. Federico Monni ha espresso parere favorevole

di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, Fondi Europei, Supporto ai Comuni per lo Sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00), rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in ottemperanza alla Sentenza n. 9321/2023 pronunciata dal TAR sul procedimento R.G. 260/2012 Prestitalia c/Città metropolitana di Roma Capitale;
2. di dare atto che per la copertura della spesa complessiva di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue/00) è stata effettuata sul capitolo di bilancio 110012 Art.15 EF 2024 la prenotazione n. 80098/2024 svincolata al servizio DPT0701;
3. di disporre che l'Ufficio “Servizi per la formazione professionale” del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 6 è approvata** con n. 13 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 4 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Di Stefano Marco, Ferrarini Massimo, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 17, Favorevoli 13, Astenuti 4 il Consiglio approva. Passiamo direttamente al punto numero 6, l'approvazione del nuovo Regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale, è posto alla deliberazione n. 9/24. Prima di procedere

all'illustrazione comunico all'aula che è stato presentato a questa proposta un emendamento a firma della Consigliera delegata Chioccia, che immagino sia condiviso in Commissione invece. Invito la Consigliera delegata ad illustrare la proposta.

La Consigliera CHIOCCIA MANUELA. Grazie Presidente. Questa revisione che abbiamo fatto al Regolamento non perché siano sopraggiunte delle nuove norme da inserire, ma più che altro è emerso che all'interno del Regolamento approvato due anni fa da Città metropolitana non prevedeva alcunché in merito ai centri di istruzione automobilistica, risultava ridondante sotto molti aspetti, quindi da 60 articoli è stato ridotto a 40, è stato inserito l'articolo 15 dove si prevede la corresponsione di euro 10 mediante il sistema PagoPA perché fino a qualche mese fa i tesserini di abilitazione per le scuole guida venivano fatti cartacei, ancora tagliavamo le foto con le forbici, invece adesso Città metropolitana si è attrezzata con una stampante laser e quindi fa dei tesserini plastificati, quindi il rimborso alla copertura totale rimborso delle spese sostenute, e la corresponsione di 70 euro mediante sempre il sistema PagoPA per i diritti di segreteria e istruttoria quando i funzionari vanno a fare i sopralluoghi all'interno delle scuole guida. Lei ha annunciato l'emendamento a mia firma che corregge dei refusi, uno all'articolo 14 inserendo la semplice parola "nei centri di istruzione" e il secondo e il terzo sono il "titolo X disposizioni finali" modificandolo in "Titolo XII disposizioni finali". Allo stesso modo il terzo che è "titolo X disposizioni finali" viene sostituito dal "Titolo XII disposizioni finali", grazie.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie a lei Consigliera. Ci sono consiglieri iscritti a parlare? Diamo per illustrato anche l'emendamento perché la Consigliera lo ha poc'anzi illustrato, se vi sono delle dichiarazioni di voto le diamo, altrimenti dichiaro aperta la votazione. Prego Segretario, votiamo prima l'emendamento e poi la deliberazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'emendamento alla Deliberazione n. 7 è approvato all'unanimità** con n. 17 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 17, Favorevoli 17 il Consiglio approva. La Consigliera Chioccia ormai viaggia sull'unanimità. Possiamo dunque passare all'approvazione della delibera. Prego Segretario, dichiaro aperta la votazione.

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale".

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Preso atto che con Decreto n. 23 del 28.02.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio metropolitano recante per oggetto Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale”;

Premesso che:

- ai sensi dell’art 123, co. 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.: “Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole”;
- ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 317/1995 e ss.mm.ii. “Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso”;
- le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale (art. 1 comma 16 della L. n. 56/2014 e ss.mm.ii.) alla quale compete, inoltre, l'applicazione delle sanzioni; sulla scorta delle disposizioni di legge in materia la Città metropolitana di Roma Capitale mediante deliberazione di Consiglio metropolitano n. 5 del 30 marzo 2021, ha approvato il “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale”;

Rilevato che:

- nel testo del vigente Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale non viene menzionata e, pertanto, regolamentata, l’attività di centro di istruzione automobilistica come prevista dell’art. 7 del D.M. n. 317/1995 e ss.mm.ii.;
- dalla comparazione del testo, attualmente in vigore, con le necessità derivanti dall’applicazione quotidiana della normativa in materia di autoscuole e centri di istruzione automobilistica (di cui all’art. 123 del D.L.gs. n. 285/1992 nonché Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 317/1995 e loro modificazioni ed integrazioni), è emersa la necessità di introdurre opportune modifiche all’articolo regolamentare ed al suo contenuto, al fine di semplificare i procedimenti con l’obiettivo di una più chiara e definita relazione con l’utenza;

Vista la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 30 marzo 2021 mediante la quale è stato approvato il “Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale”;

Ritenuto di dovere procedere alla generale revisione del Regolamento n. 5/2021 secondo le indicazioni in narrativa richiamate, attraverso l'integrale sostituzione dello stesso con il nuovo testo regolamentare oggetto della presente proposta di Deliberazione;

Atteso che la nuova regolamentazione consentirà una più chiara e definita relazione con l’utenza per quanto concerne la disciplina dell’attività di autoscuola e centro di istruzione automobilistica in armonia con la normativa vigente in materia;

Dato atto che il nuovo testo di regolamento è stato redatto tenuto conto della normativa vigente in materia e che lo stesso si conforma ai dettami del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. al D.M. n. 317/1995 e ss.mm.ii. ed alle Circolari in materia emanate per quanto ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale Lazio n.14/1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1, comma 16, della L. n. 56/2014 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che dal primo gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Amministrazione;

Atteso che la 2^a Commissione Consiliare permanente “Risorse umane e strumentali, Polizia metropolitana e Sicurezza, Affari Generali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 04.03.2024;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 4 “Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti” del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il nuovo “Regolamento per l’esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale” (Allegato A) costituente parte integrante del presente atto, da intendersi integralmente sostitutivo del precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 5 del 30 marzo 2021, che, per l’effetto, è abrogato;

2. di dare atto che a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la presente deliberazione è pubblicata sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e che l'allegato "Regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale" entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della presente deliberazione che lo approva.



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DELLE AUTOSCUOLE E
DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

INDICE

TITOLO I

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizione e attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

TITOLO II

DISCIPLINA NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

CAUSE CESSAZIONE ATTIVITA'

Art. 3 - Requisiti per l'avvio dell'attività - Disciplina dell'attività (S.C.I.A.) - Capacità finanziaria - Cause cessazione attività

TITOLO III

SOGGETTI GIURIDICI

Art. 4 - Titolare dell'Autoscuola (prima sede) e del centro di istruzione automobilistica

Art. 5 - Responsabile Didattico delle sedi secondarie di Autoscuola

TITOLO IV

LOCALI PER AUTOSCUOLA E CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Art. 6 - Locali dell'Autoscuola

Art. 7 - Locali del centro di istruzione automobilistica

TITOLO V

DOCUMENTI - ARREDAMENTO DIDATTICO - MATERIALE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE

Art. 8 - Documenti vidimati e contributo per il rilascio

Art. 9 - Arredamento didattico

Art. 10 - Materiale lezioni teoriche

Art. 11 - Materiale lezioni pratiche

TITOLO VI

PERSONALE DOCENTE - TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Art. 12 - Insegnanti e Istruttori delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

Art. 13 - Requisiti degli Insegnanti e Istruttori

Art. 14 - Cumulo di funzioni da parte di Insegnanti e Istruttori nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica

Art. 15 - Tesserini di riconoscimento di Insegnanti e Istruttori

TITOLO VII

VARIAZIONI SOSTANZIALI - MORTIS CAUSA

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE NUOVA S.C.I.A. O COMUNICAZIONE

Art. 16 - Obbligo di presentazione nuova S.C.I.A. o comunicazione per variazioni sostanziali

Art. 17 - Variazioni di titolarità a seguito modifiche sostanziali della società

Art. 18 - Prosecuzione e variazione di titolarità per *mortis causa*

TITOLO VIII

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI

SOSTITUZIONI TEMPORANEE INSEGNANTI E ISTRUTTORI

PRESA D'ATTO

Art. 19 - Obbligo di comunicazione per variazioni non sostanziali

Art. 20 - Sostituzione temporanea dell'Insegnante e dell'Istruttore

Art. 21 - Sostituzione temporanea veicolo in disponibilità giuridica dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica

TITOLO IX

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 22 - Sospensione volontaria dell'attività

Art. 23 - Cessazione dell'attività

TITOLO X

ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI

Art. 24 - Requisiti per l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di guida

Art. 25 - Tassa d'esame per l'abilitazione di Insegnante e Istruttore di guida

Art. 26 - Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Insegnanti di teoria

Art. 27 - Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Istruttori di guida

TITOLO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28 - Responsabilità del titolare dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica

Art. 29 - Oggetto della vigilanza

Art. 30 - Ispezioni e controlli

Art. 31 - Verbale ispettivo

Art. 32 - Avvio del procedimento sanzionatorio

Art. 33 - Sanzioni amministrative

Art. 34 - Diffida

Art. 35 - Sospensione dell'attività

Art. 36 - Revoca

Art. 37 - Esercizio abusivo dell'attività e sanzioni pecuniarie

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norme di rinvio

Art. 39 - Norme abrogate

Art. 40 - Entrata in vigore

TITOLO I

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina, nel territorio di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, l'esercizio delle "scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti" denominate "autoscuole" (art. 123, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992), i "centri di istruzione automobilistica" (art. 123, comma 7, D.Lgs. n. 285/1992) e la vigilanza tecnico amministrativa sulle/gli stesse/i (D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, comma 3, lett. a), b) e D.Lgs. n. 285/1992, art. 123, comma 2).
2. Oltre che dal presente Regolamento la materia del settore è regolata dalle seguenti principali fonti normative e loro modificazioni ed integrazioni:
 - L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
 - D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada"
 - D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
 - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994 "Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida"
 - Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17 maggio 1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"
 - D.P.R. n. 610/1996 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
 - Decreto Ministeriale 17 settembre 1997 n. 391 "Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole"
 - D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
 - Conferenza Unificata – Provvedimento 14 febbraio 2002 "Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
 - L. n. 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
 - L. n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di Autoscuola"
 - Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. 317/95
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 gennaio 2014 n. 30 "Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole"
 - L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2014 n. 46 *“Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida”*

La materia del settore è regolata, altresì, dalle Direttive e Circolari emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2

Definizione e attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica

1. Si definiscono:
 - **“Autoscuole”**, ai sensi dell’art 123, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii., le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti;
 - **“Centri di Istruzione Automobilistica”** i consorzi, costituiti da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. Il Centro di istruzione automobilistica è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro
2. Le Autoscuole ed i Centri di Istruzione Automobilistica:
 - sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale alla quale compete, inoltre, l'applicazione delle sanzioni;
3. le Autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264;
4. le Autoscuole possono demandare, ai sensi dell’art. 123, comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992, integralmente o parzialmente, al Centro di Istruzione Automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso, le dotazioni complessive in personale e in attrezzature delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

TITOLO II

DISCIPLINA NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

CAUSE CESSAZIONE ATTIVITA'

Art. 3

Requisiti per l’avvio dell’attività - Disciplina dell’attività (S.C.I.A.) – Capacità finanziaria - Cause cessazione attività

A) Requisiti per l’avvio dell’attività

1. Per intraprendere l'attività di Autoscuola sono richiesti i requisiti di cui all'art. 123, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero che il soggetto:
 - abbia compiuto gli anni ventuno
 - risulti di buona condotta
 - sia in possesso di adeguata capacità finanziaria
 - sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
 - non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1
 - per le persone giuridiche i requisiti di cui ai precedenti punti sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica
 - adeguata capacità finanziaria
 - idoneità dei locali, deputati all'attività di Autoscuola

2. Per intraprendere l'attività di Centro di Istruzione Automobilistica sono richiesti i requisiti di cui all'art. 123, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero che il soggetto:
 - abbia compiuto gli anni ventuno
 - risulti di buona condotta
 - sia in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
 - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
 - non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1
 - per le persone giuridiche i requisiti di cui ai precedenti punti sono richiesti al legale rappresentante
 - idoneità dei locali, deputati all'attività di Centro di Istruzione Automobilistica

La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad apposito sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, deputati all'attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

E' facoltà della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale di procedere alla verifica del possesso di tutti i requisiti per l'avvio dell'attività comunicando, in caso di carenza, il divieto di prosecuzione della stessa, qualora avviata, con l'obbligo di rimuovere eventuali effetti dannosi. Nei casi più gravi verrà dato contestuale avviso alle Amministrazioni eventualmente interessate per le valutazioni di competenza. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela secondo la vigente normativa in materia

B) Disciplina dell'attività (S.C.I.A.)

1. L'avvio di attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) mediante l'utilizzo del rispettivo Modulo pubblicato sulla home-page del sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, area

tematica “Trasporti e mobilità”, sottosezione “Autoscuole” - “Centro di Istruzione Automobilistica”. Detto modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato, unitamente a tutti gli allegati nello stesso richiedi, mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale

2. La S.C.I.A. qualora carente di alcune delle informazioni e/o documentazioni di cui al Modulo indicato al precedente comma viene considerata incompleta. In tale ipotesi, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale comunica mediante p.e.c. le cause della incompletezza invitando a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni (art. 2, comma 7 della L. n. 241/1990 e s. m. i.) scaduti i quali non ricorreranno le condizioni per l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A.
3. La S.C.I.A., qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. viene respinta

Specificatamente per i Centri di Istruzione Automobilistica, la S.C.I.A. deve essere integrata con quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. ovvero:

- denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
- generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica (che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., fatta eccezione per la capacità finanziaria)
- ubicazione della sede del Centro di Istruzione Automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate
- tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica
- generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il Centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le Autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso
- qualora al Centro di Istruzione Automobilistica siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti

C) Capacità finanziaria

1. Per avviare l'esercizio dell'attività di Autoscuola, le persone fisiche o giuridiche debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria secondo le modalità di cui all'art. 2 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i..
2. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di Autoscuola deve essere dimostrato, per ciascuna, il possesso di tutti i requisiti prescritti per la prima sede ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede
3. La capacità finanziaria non è richiesta per i centri di istruzione automobilistica
4. Se la capacità finanziaria è attestata mediante proprietà di beni immobili (liberi da gravami e/o ipoteche), l'eventuale sua variazione dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'atto notarile o successione testamentaria e il titolare di Autoscuola dovrà comprovare una nuova capacità finanziaria
5. La capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento rilasciata da imprese o istituti di credito ovvero società finanziaria dovrà essere dimostrata annualmente o comunque dovrà essere dimostrata non oltre la data di scadenza dell'affidamento

D) Cause cessazione attività

L'esercizio di Autoscuola e Centro di Istruzione Automobilistica cessa:

- a) per morte del titolare (salvo quanto previsto al seguente art. 18)
- b) per cessazione volontaria
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società
- d) per mancata adesione ad un consorzio
- e) per revoca nei casi previsti dal presente Regolamento

TITOLO III

SOGGETTI GIURIDICI

Art. 4

Titolare dell'Autoscuola (prima sede) e del centro di istruzione automobilistica

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., per titolare dell'Autoscuola si intende la persona fisica o giuridica che ha la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'Autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
2. Il titolare dell'Autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
 - dal titolare dell'impresa individuale
 - dal legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta
 - da ciascun socio amministratore avente piena legale rappresentanza della persona giuridica riconosciuta.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il consorzio di istruzione automobilistica è rappresentato dal legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta.
4. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni per almeno una abilitazione.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 123, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. nel caso di impedimento temporaneo del titolare o legale rappresentante dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica per valide e comprovate esigenze (es. malattia), lo stesso può essere sostituito da altro titolare o legale rappresentante per un periodo di sei mesi. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque non oltre i complessivi diciotto mesi di proroga nel perdurare le motivate e documentate esigenze. A tal fine, su comunicazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, da inoltrare via p.e.c., riportante tra l'altro il nominativo del sostituto unitamente alla documentazione che lo stesso ha titolo, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà una Presa d'Atto (con indicazione del termine temporale della sostituzione). La Presa d'Atto dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.

Art. 5**Responsabile Didattico delle sedi secondarie di Autoscuola**

1. Qualora più sedi di un'Autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'Autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti professionali e morali di cui di cui all'art. 123, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..
2. Il Responsabile Didattico deve risultare in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. Non si ritiene ammissibile nominare quale Responsabile Didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente che per sua natura ha carattere di discontinuità.
3. Il Responsabile Didattico dovrà presenziare un minimo di 20 ore settimanali, durante gli orari di apertura, presso la sede in cui è stato nominato.
4. Al Responsabile Didattico fa capo l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione periodica sia degli insegnanti di teoria che degli istruttori alla guida nonché; fa capo, altresì, la tenuta dei documenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di Autoscuola che siano state aperte successivamente alla data del 3 aprile 2007 (data di entrata in vigore della Legge n. 40 del 2 aprile 2007) ed in ogni caso a tutte le autoscuole per le quali intervengono modifiche che comportino la presentazione di una nuova S.C.I.A. in base al presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. nel caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico dell'Autoscuola per valide e comprovate esigenze (es. malattia), lo stesso può essere sostituito da altro Responsabile Didattico per un periodo di sei mesi. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque non oltre i complessivi diciotto mesi di proroga nel perdurare le motivate e documentate esigenze. A tal fine, su comunicazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, da inoltrare via p.e.c., riportante tra l'altro il nominativo del sostituto unitamente alla documentazione che lo stesso ha titolo, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà una Presa d'Atto (con indicazione del termine temporale della sostituzione). La Presa d'Atto dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.

TITOLO IV**LOCALI PER AUTOSCUOLA E CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA****Art. 6****Locali dell'Autoscuola**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. i locali dell'Autoscuola, di categoria catastale C/1 o A/10, devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25,00 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,5, dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria, separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico ma attigua agli stessi
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, con ingresso autonomo verso l'esterno, attiguo all'aula ed ai servizi igienici
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
2. Nei locali di cui al precedente comma 1, congiuntamente all'attività di Autoscuola, può essere svolta l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. n. 264 del 8 agosto 1991) unicamente nel caso in cui le due attività siano intestate alla medesima persona fisica o giuridica. In tal caso i locali, nel rispetto della superficie ed altezza minima stabilita dalla rispettiva legislazione in materia, potranno avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria (adibiti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi) di entrambe le attività. Avranno pertanto una superficie complessiva minima totale di mq. 55,00, di cui mq. 25,00 adibita ad aula per l'Autoscuola; a detta superficie minima totale va aggiunta la superficie adibita a servizi igienici (composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati) attigui alla segreteria/ingresso o all'aula.
 3. I locali di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni, questi ultimi in conformità a quanto dettato dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 4. La verifica della conformità dei locali alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
 5. Ulteriore sede (rispetto a quella già avviata), variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali. sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste dal precedente comma 4.
 6. In conformità all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 317/1995 i criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 15/08/1995 (entrata in vigore del D.M. n. 317/1995), anche se negli stessi locali si svolga l'attività di consulenza di cui alla Legge n. 264/1991, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse.
 7. I criteri dettati nel presente articolo si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data del 15/08/1995.

Art. 7**Locali del centro di istruzione automobilistica**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. i locali dei centri di istruzione automobilistica, di categoria catastale C/1 o A/10, devono comprendere:
 - a) un'aula di almeno mq. 25,00 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,5 dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria, separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico ma attigua agli stessi
 - b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, con ingresso autonomo verso l'esterno, attiguo all'aula ed ai servizi igienici
 - c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
2. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, i locali dovranno comprendere unicamente un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie con ingresso autonomo verso l'esterno ed attigui servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
3. I locali deputati all'accoglimento dell'attività di centro di istruzione automobilistica non possono ospitare l'attività di Autoscuola.
4. I locali di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere forniti del certificato di agibilità ovvero deve essere stata presentata, al comune territorialmente competente, la Segnalazione Certificata di Agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., dell'immobile ove sono ubicati i locali oppure della singola unità immobiliare interessata (art. 24, comma 4, lett. b stesso decreto). I locali possono essere posti su due o più livelli sempreché direttamente comunicanti mediante scala e/o ascensore interni, questi ultimi in conformità a quanto dettato dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. La verifica della conformità dei locali alle disposizioni di legge viene effettuata dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante sopralluogo congiunto con il titolare dell'attività o nel caso di società l'amministratore previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, dell'importo di € 70,00 (settanta/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
6. Ulteriore sede rispetto a quella già avviata, variazione ubicazione dei locali, sostanziali variazioni edilizie interne ai locali. sono soggette a sopralluogo preventivo da parte della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste dal precedente comma 5.

TITOLO V**DOCUMENTI - ARREDAMENTO DIDATTICO - MATERIALE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE****Art. 8****Documenti vidimati e contributo per il rilascio**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica curano la tenuta dei documenti, vidimati dall'Ente a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti, contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a) *registro di iscrizione*: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito deve contenere per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito
 - b) *registro degli allievi* trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione. Detto registro deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso. A sua volta il centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella precedente lettera a). Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica
 - c) *libro giornale* per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'Autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.
2. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i..
3. Per il rilascio di ogni singolo registro le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono tenuti a versare un contributo, a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, pari ad € 20,00 (venti/00) quale rimborso forfettario mediante il Portale dei pagamenti PagoPA.
4. I registri e libri giornali non verranno consegnati qualora all'atto della richiesta non venga dimostrato di avere provveduto al versamento del relativo contributo.

Art. 9**Arredamento didattico**

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. l'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante
 - b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'Autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning
 - c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula considerando per ogni allievo una superficie minima di mq. 1,50.

Art. 10
Materiale lezioni teoriche

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali
 - j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli
 - k) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'Autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

Art. 11
Materiale lezioni pratiche

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2 del D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 e s.m.i..
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1 del D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011 e s.m.i., ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.
3. Ai veicoli utili per le esercitazioni di guida operate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica si applica quanto prescritto all'art. 7bis del D.M. n. 317/1995 e s.m.i.

TITOLO VI**PERSONALE DOCENTE - TESSERINI DI RICONOSCIMENTO****Art. 12****Insegnanti e Istruttori delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica**

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. per ciascuna sede l'Autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'Autoscuola ovvero dal Responsabile Didattico. Qualora ad una stessa ditta individuale o una società appartengono più autoscuole è consentita la mobilità presso le diverse sedi del personale docente.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'Autoscuola e/o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. L'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., possono continuare a svolgere le proprie funzioni purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
6. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla Città metropolitana di Roma in ragione del luogo ove questi ultimi hanno la sede.

Art. 13**Requisiti degli Insegnanti e Istruttori**

1. Gli insegnanti e/o istruttori devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado, di abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni; tali requisiti devono permanere per tutta la durata dello svolgimento della professione.

2. Possono esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore di guida, oltre al Titolare e al Responsabile Didattico, le seguenti figure:
 - a) Dipendenti
 - b) Lavoratori autonomi/occasional
 - c) Soci
 - d) Collaboratori familiari (solo autoscuole).
3. Per gli insegnanti e/o istruttori che prestano attività presso altri enti pubblici e/o privati, occorre presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare o rappresentante legale dell'attività è tenuto a presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, apposita comunicazione scritta unitamente alla restituzione del tesserino di insegnante e/o istruttore.

Art. 14

Cumulo di funzioni da parte di Insegnanti e Istruttori nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica

1. L'insegnante può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 3 autoscuole distinte, per giorni ed in orari determinati, a condizione che, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari delle autoscuole cointeressate, non si creino incompatibilità o coincidenze di orari o comunque disfunzioni all'insegnamento.
2. L'istruttore può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 2 autoscuole distinte, a condizione che in entrambe le dette autoscuole sia presente un altro istruttore.

Art. 15

Tesserini di riconoscimento di Insegnanti e Istruttori

1. Gli insegnanti e/o istruttori per esercitare l'attività presso un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, previa presentazione di istanza da parte dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica di appartenenza mediante Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.
2. Ai fini del rilascio del tesserino di riconoscimento, gli insegnanti e gli istruttori già in possesso dell'abilitazione devono frequentare il corso di formazione periodica della durata di otto ore (di cui all'art. 4 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.) entro due anni a partire:
 - a) dalla data di conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore
 - b) ovvero dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto che, a tale riguardo, è stata fissata come data convenzionale del 25/03/2011.
3. Il corso di formazione periodica deve essere ripetuto ogni due anni a decorrere da una delle date sopraindicate. La data di scadenza viene riportata sul tesserino.
4. In base a quanto previsto dal D.M. n. 17/2011 e s.m.i., il corso di formazione periodica può essere frequentato anche sei mesi prima della scadenza del biennio; tuttavia verrà confermata ugualmente la scadenza che risulta sul tesserino, in quanto deve essere rispettato il decorso di due anni.
5. Qualora il corso di formazione periodico venga svolto dopo la scadenza riportata sul tesserino già posseduto, ai fini del computo dei due anni di validità dello stesso si terrà conto della data in cui è stato frequentato il corso di aggiornamento.

6. Ai fini del computo dei due anni di validità del tesserino, verrà tenuto conto anche della scadenza del contratto di lavoro dell'insegnante e/o istruttore; pertanto, se la durata del contratto di lavoro è inferiore al biennio, il tesserino riporterà la data che coincide con quella di fine contratto.
7. Salvo casi di comprovata e motivata urgenza, il rilascio o il rinnovo di ogni singolo tesserino viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste nell'apposito modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.
8. Per il rilascio e/o rinnovo di ogni singolo tesserino di riconoscimento è prevista la corresponsione di € 10,00 (dieci/00) quali diritti di segreteria ed istruttoria; tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui l'insegnante e/o istruttore fa capo è tenuto a presentare, alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, apposita comunicazione scritta unitamente alla restituzione del relativo tesserino.

TITOLO VII

VARIAZIONI SOSTANZIALI – MORTIS CAUSA

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE NUOVA S.C.I.A. O COMUNICAZIONE

Art. 16

Obbligo di presentazione nuova S.C.I.A. o comunicazione per variazioni sostanziali

1. E' obbligatorio presentare una nuova S.C.I.A. per:
 - a) l'apertura di una ulteriore sede rispetto a quella già avviata
 - b) la variazione dell'ubicazione del locale ospitante l'attività (trasferimento di sede)
 - c) le variazioni sostanziali interne del locale ospitante l'attività (prima o seconda sede)
 - d) la variazione della titolarità
 - e) la variazione della ragione sociale
 - f) l'affitto di ramo di azienda
 - g) la cessione del ramo di azienda
 - h) la variazione dell'amministratore
 - i) la variazione del responsabile didattico.

La documentazione da produrre, a seconda dei casi sopra elencati, è indicata nell'apposito Modulo pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale e dallo stesso scaricabile.

2. E' obbligatorio presentare una comunicazione per:
 - a) il mutamento della sola denominazione dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. In tal caso, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, via p.e.c., mediante l'utilizzo della propria carta intestata, il richiamato mutamento entro trenta giorni allegando:
 - copia della visura C.C.I.A.A. aggiornata
 - attestazione capacità finanziaria in corso di validità
 - copia di un documento di riconoscimento
 la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di un nuovo Nulla-Osta aggiornato

- b) cessazione dell'attività. In tal caso l'interessato deve darne comunicare alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale mediante l'apposito Modulo pubblicato sul sito istituzionale e dallo stesso scaricabile, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti e istruttori
- la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di una Presa d'Atto.

Art. 17

Variazioni di titolarità a seguito modifiche sostanziali della società

1. Vengono considerate variazioni sostanziali della titolarità dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, che pertanto richiedono la presentazione di una nuova S.C.I.A., le fattispecie di seguito elencate:
 - a) la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa (qualora cambi il codice fiscale della società)
 - b) la trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica (qualora cambi il codice fiscale della società)
 - c) la variazione del solo Rappresentante Legale o socio amministratore, pur restando invariato tutto il resto.

Art. 18

Prosecuzione e variazione di titolarità per *mortis causa*

1. In caso di decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l'attività la stessa potrà essere proseguita per non più di mesi 24 (ventiquattro), prorogabili per ulteriori mesi 12 (dodici) in presenza di situazioni eccezionali adeguatamente documentate ed insindacabilmente valutate da parte del competente Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla data del decesso a condizione che la richiesta di prosecuzione venga effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'evento.
2. La prosecuzione temporanea dell'attività viene concessa sotto forma di "Nulla-Osta provvisorio" al solo scopo di consentire la variazione della titolarità.
3. La richiesta di prosecuzione di cui al precedente comma 1, indirizzata via p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro il termine di 60 (sessanta) giorni e redatta su carta intestata della società o ditta, dovrà essere corredata della:
 - a) copia del certificato di morte
 - b) copia di un documento di riconoscimento del richiedente.
4. Nel trasferimento del complesso aziendale a titolo particolare (es. cessione di azienda o ramo d'azienda o donazione) oppure a titolo universale (successione ereditaria), l'avente causa (acquirente o erede) è tenuto ad effettuare la voltura a suo nome entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto notarile di cessione a titolo particolare o a titolo universale. Egli, pertanto, deve presentare la S.C.I.A. per ottenere a proprio favore il rilascio del Nulla-Osta, previo accertamento in capo al richiedente di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore e dal presente Regolamento, in sostituzione del provvedimento autorizzativo o Nulla-Osta già rilasciato che contestualmente viene revocato, previa restituzione dell'originale.
5. Qualora il trasferimento del complesso aziendale includa anche il locale già autorizzato, sarà sufficiente un'autocertificazione in atto notorio attestante che, se del caso, lo stesso non ha subito alcuna modifica sostanziale rispetto all'ultima autorizzazione o Nulla-Osta.

6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 o di cui al precedente comma 4 senza che l'avente causa abbia ottemperato a quanto negli stessi commi dettato, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.

TITOLO VIII

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI

SOSTITUZIONI TEMPORANEE INSEGNANTI E ISTRUTTORI

PRESA D'ATTO

Art. 19

Obbligo di comunicazione per variazioni non sostanziali

1. Le variazioni non sostanziali all'attività di autoscuole e centri di istruzione automobilistica già in essere comportano, per il titolare, l'obbligo di comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale entro 30 (trenta) giorni.
2. Le variazioni non sostanziali si possono riassumere nelle seguenti fattispecie:
 - a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci purché non si tratti del rappresentante legale o socio amministratore (in tali casi occorrerà la presentazione di una S.C.I.A.)
 - b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, purché i soggetti restino gli stessi e non vi sia la variazione del codice fiscale
 - c) il mero mutamento della forma societaria, tale da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività.
3. Nei casi sopra elencati la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al rilascio di una Presa d'Atto, nei termini di legge, previa ricezione della documentazione comprovante la variazione in interesse e della sussistenza della capacità finanziaria.

Art. 20

Sostituzione temporanea dell'Insegnante e dell'Istruttore

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i. se, per comprovate necessità, un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante e/o istruttore di cui dispongono, la competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale può consentire che il titolare dell'Autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 (sei) mesi, un insegnante o istruttore di altra Autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
2. La comunicazione di sostituzione temporanea, redatta su carta intestata della ditta o società interessata ed a firma del titolare o del legale rappresentante richiedente, inoltrata via p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, deve essere corredata:
 - a) dalla dichiarazione, a firma del titolare o del legale rappresentante richiedente, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi, oltre i propri dati personali, la motivazione della sostituzione
 - b) dalla copia del documento di identità del legale rappresentante o titolare richiedente
 - c) dalla nota di accettazione della cessione temporanea dell'istruttore e/o insegnante da parte del legale rappresentante o titolare della società o ditta cedente

- d) dalla copia del documento di identità del legale rappresentante o titolare della società o ditta cedente
 - e) dalla nota di accettazione da parte del sostituto interessato
 - f) dalla copia del documento di identità del sostituto interessato
 - g) dalla copia del tesserino, in corso di validità, del sostituto interessato.
3. La competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito delle comunicazioni di cui al precedente punto 2, rilascerà Presa d'Atto nei termini di legge; la stessa dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile qualora occorra.
 4. Qualora, per comprovata urgenza, si verifichi la necessità di sostituzione dell'unico insegnante/istruttore di cui un'Autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dispone relativamente allo svolgimento di una sessione d'esame, il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi:
 - a) i propri dati personali
 - b) la motivazione della sostituzione
 - c) il nominativo del sostituto insegnante/istruttore e riferimenti del suo tesserino di riconoscimento (numero, scadenza)
 - d) il nominativo dell'Autoscuola o centro di istruzione cedente il sostituto.
 5. La dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di cui al precedente punto 4, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile incaricati di effettuare la prova d'esame.

Art. 21

Sostituzione temporanea veicolo in disponibilità giuridica dell'Autoscuola o centro di istruzione automobilistica

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 7bis, comma 8, del D.M. n. 317/1995 e s.m.i., in caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente l'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica si può avvalere di un veicolo conferito in disponibilità da altra Autoscuola o da altro centro di istruzione automobilistica per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, previa richiesta, inoltrata via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale la quale provvede al rilascio di Presa d'Atto nei termini di legge.
2. Per la finalità di cui al precedente punto 1 il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi, oltre i propri dati personali:
 - a) il motivo della indisponibilità del veicolo in dotazione
 - b) le complete indicazioni della struttura (Autoscuola/centro di istruzione automobilistica) che cede temporaneamente il veicolo in sostituzione
 alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo temporaneamente in sostituzione e copia del contrassegno assicurativo in corso di validità.
3. Qualora, per comprovata urgenza, si verifichi la necessità di sostituzione dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente relativamente allo svolgimento di una sessione d'esame, il titolare o legale rappresentante inoltra, via p.e.c., alla competente struttura della Città

metropolitana di Roma Capitale una dichiarazione, effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che specifichi:

- a) i propri dati personali
 - b) il motivo della indisponibilità del veicolo in dotazione
 - c) le complete indicazioni della struttura (Autoscuola/centro di istruzione automobilistica) che cede temporaneamente il veicolo in sostituzione
- alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del veicolo temporaneamente in sostituzione e copia del contrassegno assicurativo in corso di validità.
4. La dichiarazione (effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) di cui al precedente punto 3, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna p.e.c. alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale, dovrà essere esibita, se richiesto, ai funzionari dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile incaricati di effettuare la prova d'esame.

TITOLO IX

SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 22

Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora nel corso dell'attività di Autoscuola o centro di istruzione automobilistica sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto titolare ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a 6 mesi prorogabili di altri sei mesi, sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne comunicazione alla competente struttura della Città Metropolitana di Roma Capitale, che concede la sospensione sotto forma di "Nulla-Osta provvisorio".
2. Tale sospensione, richiesta del titolare, non dà luogo a sanzione e non si cumula agli effetti del disposto dell'art. 123, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
3. Trascorso il termine di sospensione, l'attività riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti.

Art. 23

Cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'Autoscuola o del centro di istruzione automobilistica può volontariamente cessare l'attività. In tal caso deve darne comunicazione alla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti e istruttori. La competente struttura della Città metropolitana di Roma disporrà, pertanto, la cessazione mediante Presa d'Atto provvedendo, altresì, ad annullare le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti ed agli istruttori che prestavano attività presso l'Autoscuola o il centro di istruzione automobilistica in questione.

TITOLO X**ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI****Art. 24****Requisiti per l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di guida**

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha competenza per la gestione degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale dell'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida.
2. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria sono i seguenti:
 - a) diploma di maturità quinquennale
 - b) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza o non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
 - d) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante
3. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di guida sono i seguenti:
 - a) età non inferiore ai ventuno anni
 - b) diploma di istruzione di secondo grado
 - c) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 17/2011 e s.m.i., propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore;
 - d) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. 17/2011
 - almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 17/2011
 - almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011.

Art. 25**Tassa d'esame per l'abilitazione di Insegnante e Istruttore di guida**

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, i candidati presentano alla Città metropolitana di Roma una domanda scritta in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione d'esame, nonché provvedono al pagamento di una tassa d'esame di €. 60,00 (sessanta/00) per una sola abilitazione o di €. 100,00 (cento/00) per entrambe le abilitazioni, tale corresponsione dovrà essere effettuata tramite il sistema di pagamento elettronico pubblico Pago PA, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., con le modalità indicate sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. La mancata presentazione alle prove d'esame non comporta la restituzione della tassa d'esame.
3. I requisiti per ottenere l'ammissione alle prove d'esame sono previsti dalla normativa vigente di settore e devono essere comprovati alla data di presentazione delle domande.

Art. 26

Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Insegnanti di teoria

1. Per conseguire l'abilitazione professionale da insegnante e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza di un corso di formazione iniziale, organizzato dalle autoscuole o dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare, in allegato, all'istanza di ammissione all'esame di idoneità professionale.

Art. 27

Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Istruttori di guida

1. Per conseguire l'abilitazione professionale da istruttore di scuola guida e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza del corso di formazione iniziale. Il corso si svolge presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure presso soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare, in allegato, all'istanza di ammissione all'esame di idoneità professionale.

TITOLO XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28

Responsabilità del titolare dell'Autoscuola e del centro di istruzione automobilistica

1. Il titolare della ditta individuale esercente l'Autoscuola ovvero il legale rappresentante o socio amministratore della società esercente deve avere la gestione diretta e personale, esclusiva e permanente dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'impresa ed è responsabile del regolare funzionamento dell'Autoscuola nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Art. 29

Oggetto della vigilanza

1. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggetti a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, alla quale compete inoltre l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo.
2. I funzionari della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi e ispezioni presso le sedi delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica e quanto altro necessario al fine di controllare:
 - a) il permanere dei requisiti a presupposto dell'attività
 - b) la regolarità del funzionamento dell'attività relativamente:

- all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso del Nulla-Osta rilasciato dall'autorità competente
 - al controllo dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. n. 317/1995 e s.m.i.
 - al controllo che gli allievi siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'art. 13 del D.M. n. 317/1995
 - alla regolarità generale dell'esercizio dell'attività, effettuando la funzione di vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive.
3. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica sono soggetti anche ad un controllo più prettamente tecnico, da parte dell'Ufficio Vigilanza della Città metropolitana di Roma, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. in particolare riguardo:
- a) la capacità didattica del personale
 - b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature
 - c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti
 - d) l'idoneità dei locali
 - e) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati
 - f) il rispetto delle direttive ministeriali ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.
4. L'attività ispettiva viene eseguita anche in modalità congiunta con le forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale).

Art. 30

Ispezioni e controlli

1. L'attività di vigilanza viene effettuata mediante lo svolgimento di sopralluoghi presso i locali delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica, scegliendo le imprese da controllare secondo il criterio della proporzionalità del rischio, dando priorità al controllo delle imprese cui afferisce un rischio più elevato.
2. L'attività di vigilanza, tuttavia, viene avviata anche secondo una programmazione d'ufficio mensile "a campione" oppure a seguito di irregolarità riscontrate in fase istruttoria, nonché su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o altre autorità pubbliche, infine da parte di privati cittadini mediante esposto.
3. Più precisamente l'attività di vigilanza viene effettuata scegliendo l'impresa più esposta al rischio, periodicamente "a campione" e quando:
 - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca già adottati
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività
 - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'attività stessa
 - d) a giudizio della competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale se ne ravvisi l'opportunità.
4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).

5. In attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, viene predisposto un Piano Ispettivo mensile e preventivo in cui viene stabilita la composizione delle squadre ispettive, formate da minimo due dipendenti.

Art. 31
Verbale ispettivo

1. A seguito dell'attività di vigilanza tecnica e amministrativa viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate che vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, garantendo il contraddittorio.
2. Nel redigere il verbale, occorre indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia. Il titolare dell'impresa, conseguentemente, può fornire nell'immediato chiarimenti oralmente o per iscritto, riservandosi di produrre eventuali memorie difensive successive al controllo ispettivo e di essere ascoltato dal Funzionario Responsabile dell'afferente Unità Operativa.
3. Il personale ispettivo sottoscrive il verbale con propria firma autografa, dichiarando nello stesso l'ora di inizio e conclusione delle operazioni di controllo. Il verbale viene sottoscritto anche dal destinatario dell'ispezione per presa visione e gli viene consegnata copia.

Art. 32
Avvio del procedimento sanzionatorio

1. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato entro il termine di 90 (novanta) giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 360 (trecentosessanta) giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della L. n. 241/1990 e s.m.i..
3. Qualora ricorra il caso di cui al comma 1, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche per il tramite dei messi notificatori della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 33
Sanzioni amministrative

1. A seconda della violazione riscontrata, vengono adottati i seguenti provvedimenti sanzionatori amministrativi:
 - a) Diffida
 - b) Sospensione dell'attività
 - c) Revoca dell'attività

Art. 34**Diffida**

1. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo ispettivo, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'impresa volto ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Nel caso di inottemperanza della diffida, la Città metropolitana di Roma Capitale adotta i provvedimenti sanzionatori di sospensione di cui al successivo articolo.

Art. 35**Sospensione dell'attività**

1. La sospensione è un provvedimento con il quale la Città metropolitana di Roma Capitale sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'esercizio dell'attività. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile, purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione dell'impresa dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'impresa stessa non può iscriverne allievi anche nel caso in cui aderisca ad un centro di istruzione automobilistica, né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida.
2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza della Motorizzazione Civile per quanto di competenza con comunicazione certificata (P.E.C.).
3. La sospensione dell'attività decorre dalla data di notifica del provvedimento di sospensione stesso
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 123, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. l'attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) La stessa non si svolga regolarmente
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni dettate dalla competente struttura della Città metropolitana di Roma Capitale ai fini del regolare funzionamento dell'impresa.
5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili.

Art. 36**Revoca**

1. La revoca dell'attività è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività. La revoca, ai sensi dell'art. 123, commi 9 e 9bis, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avviene quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria
 - b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare; in tal caso è parimenti revocata l'idoneità tecnica dello stesso art. 123, comma 9bis, del D.Lgs. n. 285/1992)
 - c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'impresa

- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. b), l'interessato potrà conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione, così come previsto dall'art.123, comma 9, bis del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Art. 37

Esercizio abusivo dell'attività e sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 11, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
 - a) l'assenza della dichiarazione di inizio attività (S.C.I.A.)
 - b) l'assenza dei requisiti prescritti dall'art. 123, comma 11, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e del presente Regolamento
 - c) quando l'attività viene esercitata malgrado un provvedimento di sospensione o revoca, oppure quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 123, comma 11bis, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
 - a) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di Autoscuola.
3. Ai sensi dell'art. 123, comma 12, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. costituisce esercizio abusivo dell'attività:
 - a) chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato e del presente Regolamento.
4. Con riferimento alla lett. a), lett. b) e lett. c) del precedente comma 1 nonché alla lett. a) del precedente comma 2, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 11.108,00 (undicimilacentootto/00) ad un massimo di € 16.661,00 (sedicimilaseicentosessantuno/00). Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti morali del titolare si applica, inoltre, il disposto dettato dal comma 9bis dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i che prevede la revoca della idoneità tecnica.
5. Con riferimento alla lett. a) del precedente comma 3, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 173,00 (centosettantatre/00) ad un massimo di € 694,00 (seicentonovantaquattro/00).
6. Con riferimento alla lett. a) del precedente comma 3, la sanzione amministrativa varia da un minimo di € 173,00 (centosettantatre/00) ad un massimo di € 694,00 (seicentonovantaquattro/00).
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal Titolo VI del Codice della Strada.
8. L'applicazione delle sanzioni previste nei commi precedenti non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 del Codice Penale.

**TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38
Norme di rinvio**

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

**Art. 39
Norme abrogate**

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 30 marzo 2021.

**Art. 40
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 7 è approvata all'unanimità** con n. 18 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Di Stefano Marco, Eufemia Roberto, Ferrarini Massimo, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 18, Favorevoli 18, il Consiglio approva. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della stessa ai sensi dell'articolo 134. Prego Segretario, la votazione è aperta. Non occorre? Ci risparmiamo... chi lavora sbaglia, solo chi non fa niente non sbaglia mai. Punto 7 allora, la deliberazione è la 10/24, l'oggetto della deliberazione è l'area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico di "Via Gramsci". La concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze. La deliberazione l'abbiamo già approvata l'anno scorso, torniamo in aula per modificare la quantità, perché il Comune ha comunicato una diminuzione delle necessità, quindi di fatto rimoduliamo in difetto la disponibilità di Città metropolitana. So che la Commissione competente l'ha analizzata, se vuole intervenire do la parola a Consigliere Eufemia, prego.

Il Consigliere EUFEMIA ROBERTO. Non so se il compagno Angelucci aveva predisposto l'approvazione di mozione del patrimonio, così lascio la parola a lui, no okay. Sì, l'area in oggetto è stata rimodulata dal Comune di Valmontone e non prevederà più un auditorium, però allo stesso modo verranno fatti dei manufatti sopra l'area di proprietà di Città metropolitana entrata in concessione al Comune di Valmontone per trent'anni, il che vuol dire che il nostro Ente comunque aumenterà il proprio patrimonio oltre a dotare le scuole di Valmontone di spazi per lo sport e la socialità degli studenti, quindi è stata approvata a maggioranza. Questo è quanto.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Eufemia. Dichiaro aperta la discussione, prego Consigliere Cacciotti, ne ha facoltà.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Sarà una dichiarazione di voto, sostanzialmente chiaramente non mettiamo in discussione lo strumento giuridico, che è quello corretto, della concessione al Comune di Valmontone, questa è una discussione che abbiamo affrontato anche lo scorso anno in base anche al confronto che abbiamo avuto con i nostri riferimenti locali che siedono sui banchi dell'opposizione nel Comune di Valmontone, comunico l'astensione del nostro gruppo non sullo strumento giuridico, che è quello corretto, che adotta la Città metropolitana oggi con il Comune di Valmontone, quanto più nel merito del progetto che stiamo approfondendo e che molta discussione sta suscitando nel Comune di Valmontone; in parte perché la nuova zona presenta già due edifici scolastici e quindi un nuovo polo scolastico in quella zona rischierebbe di creare una congestione dal punto di vista della viabilità, perché le opere primarie non sono state ancora chiare, quindi con i consiglieri di opposizione abbiamo richiesto all'amministrazione di Valmontone il progetto definitivo o esecutivo dell'edificio scolastico. Preoccupano le 40-50 famiglie residenti, perché lì sono state costruite se non ricordo male delle case in cooperativa tanto tempo fa, le preoccupazioni da parte dei residenti sono delle ripercussioni sulla viabilità e sui parcheggi che allo stato attuale sono carenti. È chiaro che va salutato con favore qualunque tipo di investimento sull'edilizia scolastica, 3 milioni e 800 mila euro per demolire un edificio che si trova in una zona ad alto rischio di dissesto idrogeologico per costruirlo da un'altra parte creando un polo integrato e una

struttura più sicura, moderna e funzionale per gli studenti è sicuramente una buona notizia, il nostro voto di astensione è nelle more dell'approfondimento che stiamo facendo sulla progettazione definitiva ed esecutiva dell'edificio scolastico in questione.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere Cacciotti. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Dichiaro dunque aperta la votazione, prego Segretario.

OGGETTO: Area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico “Via Gramsci”. Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 26 del 01.03.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico “Via Gramsci”. Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze”;

Premesso che:

con Deliberazione n. 2 del 02.02.2022 il Consiglio Metropolitano così deliberava:

“premessò che:

con decreto n. 4 del 28.01.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico “Via Gramsci”. Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze”;

la Città Metropolitana di Roma Capitale è proprietaria del compendio immobiliare scolastico “Via Gramsci” sito in Valmontone, identificato in catasto al F. 22, particella 1649 parte, sede dell'Istituto Tecnico “Enzo Gigli”, adiacente alla scuola primaria comunale Oreste Giorgi e al complesso sportivo di proprietà comunale;

il Comune di Valmontone, a far data dal 2016, ha proposto di valorizzare sia l'area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sia l'ulteriore area e tutte le strutture con vocazione sportiva ivi esistenti, comprese quelle di proprietà comunale, di pertinenza della scuola primaria, con proprie risorse, mediante la ristrutturazione e l'ottimizzazione degli spazi sportivi, unitamente alla ricostruzione della recinzione esterna ed alla realizzazione del sistema di videosorveglianza di tali aree, prendendo a proprio esclusivo carico la gestione e la manutenzione ordinaria dell'area di proprietà dell'Amministrazione metropolitana di pertinenza del complesso scolastico “Via Gramsci”,

per destinarla ad attività sportive e ludico-ricreative aperte agli utenti ed alle associazioni del territorio comunale, che saranno selezionate dal Comune di Valmontone;

tenuto conto che tale proposta rispondeva all'interesse della Città metropolitana alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, anche mediante l'implementazione e/o manutenzione di impianti sportivi di pertinenza di Istituti Scolastici, al fine di fornire degli ulteriori e rinnovati strumenti alle scuole ed al contempo offrire al territorio ed alla cittadinanza dei luoghi per poter esercitare attività sportiva, con D.C.M. n. 52 del 15.06.2016 veniva dato mandato ai competenti Uffici di avviare le procedure per la concessione, in favore del Comune di Valmontone, dell'area di proprietà dell'Ente (F. 22, particella 1649 parte), al fine di realizzare il progetto di valorizzazione patrimoniale proposto;

in data 12 dicembre 2016 veniva sottoscritto l'atto di concessione con il Comune di Valmontone, per formalizzare i rapporti tra i due Enti, al fine di assicurare la certezza dei rapporti medesimi, sia nei confronti del Comune di Valmontone che dell'Istituto scolastico e consentire a quest'ultimo l'utilizzazione delle strutture sportive per finalità didattiche nelle ore antimeridiane e per tutta la durata della concessione;

la durata della concessione, pari al tempo occorrente a scomputare l'importo dell'investimento effettuato dal canone di concessione dovuto all'Amministrazione metropolitana per l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche, veniva stimata in anni 13 a far data dalla messa in esercizio delle strutture sportive, salvo revisione in sede di collaudo delle opere;

successivamente, il Comune di Valmontone presentava una nuova proposta di valorizzazione sulla medesima area scolastica, prevedendo la realizzazione di una tensostruttura polivalente, comprensiva di spogliatoio e zona ristoro, a totale propria cura, rischio e spese;

anche la nuova proposta di valorizzazione interessa sia l'area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sia l'intera area scolastica e tutte le strutture con vocazione sportiva ivi esistenti, comprese quelle di proprietà comunale, di pertinenza dell'Istituto Scolastico comunale, con ciò valorizzando l'intero complesso immobiliare a vantaggio della popolazione scolastica e di tutta l'utenza del territorio;

con Deliberazione n. 2 del 21.03.2018 il Consiglio Metropolitan si esprimeva favorevolmente alla ulteriore valorizzazione dell'area di cui trattasi, mediante integrazione della concessione a scomputo in favore del Comune di Valmontone per il tempo occorrente a garantire l'equilibrio economico finanziario, comunque non superiore a 30 anni;

in data 26 aprile 2018 veniva quindi stipulata l'appendice al contratto di concessione sottoscritto in data 12 dicembre 2016, per la valorizzazione delle aree sportive e la realizzazione e gestione di nuove strutture sportive scolastiche da aprire anche al territorio, per una durata pari a 30 anni a far data dalla messa in esercizio delle strutture sportive, salvo revisione in sede di collaudo delle opere;

il Comune di Valmontone, con nota prot. CMRC-2021-162558 del 23.12.2021 ha richiesto allo scrivente Ufficio la revisione della concessione in essere per la realizzazione, sulla medesima area oggetto di concessione, di un nuovo edificio da adibire a scuola materna ed elementare necessario per disporre di nuovi spazi, considerata l'accertata carenza di aule specie per la scuola di primo grado;

questa Direzione, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio d'Istituto alla realizzazione della nuova scuola, ha interessato il Dipartimento I per le valutazioni di competenza circa l'opportunità di realizzare un nuovo edificio scolastico su terreno di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, sito in Valmontone presso il complesso scolastico "Via Gramsci";

il Dipartimento I si è espresso con nota prot. CMRC-2022-0007257 e che qui di seguito si riporta negli elementi essenziali:

"In primo luogo, fatta salva la competenza del Comune alla verifica della proposta progettuale presentata, la eventuale cessione dell'area è condizionata alla permanenza della legittimità e della regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato scolastico esistente di proprietà della CMRC.

Al riguardo, sulla base della conseguente configurazione dell'area di pertinenza dell'istituto superiore, il Comune di Valmontone dovrà verificare e attestare tali condizioni, con riferimento agli atti autorizzatori rilasciati per la sua realizzazione, alle normative ed indici di PRG e dei piani sovraordinati, alle normative di sicurezza e di fruibilità, con riferimento all'antincendio e agli accessi pedonali e carrabili.

Altresì, con riferimento all'istituto superiore, dovrà essere verificato dal Comune e garantito il rispetto delle disposizioni del Decreto ministeriale 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" evidenziando, sinteticamente e non esaustivamente, il rispetto delle previsioni indicate ai seguenti punti delle Norme Tecniche:

2.0 - Caratteristiche generali dell'area;

2.1 2.1.1. - Ampiezza dell'area;

2.1.2 - Ampiezza minima (con riferimento alla Tab. 2 – istituto superiore - e ad un numero di classi che risulterebbe pari a 25 – richiesta area di almeno 15.125 mq);

2.1.3 – Area coperta dagli edifici non superiore ad 1/3 dell'area totale;

2.1.4 – Dotazione di area per parcheggio.

3.0 - Caratteristiche dell'opera in generale;

3.0.8 – valori di illuminamento e distanze tra pareti ed edifici;

3.5 - Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva e per il servizio sanitari;

3.5.2 – Aree di gioco all'aperto;

Considerato che l'area richiesta dal Comune di Valmontone per la costruzione del nuovo edificio scolastico è interessata da un progetto di valorizzazione mediante realizzazione di un nuovo impianto sportivo, così come previsto dal contratto di concessione del 2016 e dalla successiva appendice del 2018, per una durata pari ad anni 30;

Preso atto che le opere di valorizzazione degli spazi sportivi oggetto di concessione non sono state mai avviate, né verranno realizzate per le mutate esigenze istituzionali del Comune di Valmontone;

Considerato che il Comune di Valmontone ha chiesto la revisione della concessione sopra richiamata, con estensione della sua durata per la realizzazione, sulla medesima area oggetto di concessione, di un nuovo edificio da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze, necessario per disporre di nuovi spazi considerata l'accertata carenza di aule, specie per la scuola di primo grado;

Ritenuto di non poter estendere la concessione in essere, in quanto ha ad oggetto finalità diverse dalla costruzione di un edificio scolastico, riguardando la valorizzazione dell'area mediante realizzazione di strutture sportive, sebbene a servizio dell'Istituto di Istruzione Superiore;

Dato atto che l'Ente dovrà intendere, per quanto sopra rappresentato, come superato il contratto di concessione del 2016 unitamente alla sua appendice del 2018, per le mutate esigenze dell'Ente comunale di voler disporre dell'area de qua per un nuovo e differente uso della medesima;

Ritenuto opportuno comunque concedere, anche in continuità con i precedenti indirizzi e atti dell'Ente indicati in premessa, l'area in questione al Comune di Valmontone, per le finalità richieste, nel più ampio spirito di collaborazione tra istituzioni pubbliche e nel rispetto dei dettami costituzionali, con particolare riguardo agli articoli 3 e 34, in cui il diritto allo studio trova le proprie radici;

Ritenuto di poter utilizzare, tra gli strumenti giuridici a disposizione, ai fini della cessione dell'area di cui trattasi al Comune di Valmontone, un contratto di concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 952 c.c.;

Considerato che:

la concessione ad edificandum consentirebbe al Comune di Valmontone di edificare e mantenere la costruzione al di sopra del suolo della CMRC per tutta la durata del contratto e per le finalità pubbliche legate alla realizzazione dell'istituto scolastico, e alla Città metropolitana di divenire proprietario della costruzione allo scadere del termine del diritto di superficie;

l'utilizzo di tale fattispecie giuridica garantirebbe la funzione dell'Ente alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, visto che con l'estinzione del diritto di superficie il proprietario del suolo diventerà proprietario della costruzione;

il Comune di Valmontone, unitamente alla realizzazione della scuola di primo grado, costruirebbe un nuovo ed efficiente impianto sportivo che verrà utilizzato, per tutta la durata del contratto di concessione del diritto di superficie, anche dall'Istituto Scolastico "Via Gramsci", in orario antimeridiano, per lo svolgimento delle attività didattiche;

l'implementazione di spazi sportivi, sebbene a totale carico dell'Ente comunale, e l'utilizzo degli stessi da parte dell'I.S. "Via Gramsci" per esigenze legate alla didattica, risponde all'interesse della Città metropolitana di fornire di ulteriori e rinnovati strumenti alle scuole per poter esercitare attività sportiva;

Ritenuto:

di dover stabilire, nell'ottica del contemperamento degli interessi di ciascun Ente, una durata del diritto di superficie pari ad anni 30 (trenta), rinnovabile dalle parti previo nuovo accordo e stipula di apposito contratto;

di dover stabilire, altresì, che il diritto di superficie dell'area in questione sarà concesso al Comune di Valmontone in regime non oneroso, per la natura pubblica e sociale dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di un nuovo istituto scolastico necessario per fornire di ulteriori spazi l'utenza scolastica del territorio;

Vista la funzione propria dell'Ente di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano;

Visto il parere espresso dal Consiglio dell'IS "Via Gramsci" con delibera n. 17 del 27.10.2021, favorevole alla realizzazione di nuovo edificio scolastico per I ciclo nelle pertinenze dell'IIS Via Gramsci-Valmontone, nei modi e nelle condizioni esplicitate dal Protocollo di Intesa (tra Comune di Valmontone e IS Via Gramsci) Prot. 3534/E del 18/10/2021, limitatamente all'area esterna alla linea contrassegnata dai punti "A-D-G" nella planimetria allegata e che rappresenta la recinzione che separa le pertinenze degli istituti di istruzione di ordini diversi;

Dato atto che:

il diritto di superficie concesso al Comune di Valmontone per la durata sopra indicata non potrà essere oggetto di cessione a terzi, neppure a titolo parziale, se non previa autorizzazione espressa del concedente;

l'edificando immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività connesse con la funzione scolastica;

la destinazione d'uso per cui è concessa l'area, ovvero la costruzione di un immobile da adibire a plesso scolastico per I ciclo, non potrà quindi essere oggetto di alcuna modifica o variazione durante tutta la durata della concessione, pena la risoluzione contrattuale e l'immediato rientro in proprietà degli spazi da parte della Città metropolitana;

il Comune di Valmontone si impegna, in via preliminare, a garantire la permanenza della legittimità e della regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato scolastico "Via Gramsci", di proprietà della Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" e delle prescrizioni impartite dal Dipartimento I con la richiamata nota CMRC-2022-0007257;

il Comune di Valmontone si impegna a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Intesa, firmato in data 18.10.2021 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore "Via Gramsci" che prevede quanto segue:

- "La realizzazione del nuovo edificio da parte del comune di Valmontone dovrà riservare spazi esterni di pertinenza esclusiva dell'Istituto Scolastico di Via Gramsci che garantiscano la sicurezza della propria utenza, la possibilità di svolgere esercitazioni all'aperto in prossimità della palestra della stessa scuola, nonché eventuali possibilità di adeguamento dell'Istituto già in crescita, come da planimetria allegata sub...

- *Qualunque variazione successiva o modifica al progetto non potrà modificare o eccedere i punti di confine stabiliti con la recinzione e indicati nella sopradetta planimetria.*
- *Gli spazi di competenza esclusiva dell'Istituto saranno delimitati da una recinzione che separa le pertinenze dei due istituti.*
- *L'Istituto di Via Gramsci conserverà il diritto di utilizzo delle strutture sportive edificate dal comune di Valmontone, ovvero, della prevista struttura – palestra al coperto che sorgerà nei pressi dell'attuale campo di basket scoperto.*
- *L'Istituto di Via Gramsci potrà utilizzare le strutture sportive in orario antimeridiano sabato escluso e la struttura auditorium in orario da stabilire con apposito regolamento;*
- *Il comune di Valmontone si impegna a garantire tale utilizzo con futuro apposito atto tra l'Istituto, il comune e l'istituzione scolastica di pertinenza comunale alla quale saranno affidate le strutture;*
- *Il passaggio per giungere alle strutture sportive sarà garantito da un cancello appositamente realizzato lungo la recinzione e in prossimità della palestra. Lo stesso dovrà avere dimensioni sufficienti a consentire, in sicurezza, l'attraversamento a studenti e docenti nella direzione dell'Istituto di Via Gramsci dalla struttura e viceversa”;*

Dato atto che:

la Città metropolitana si riserva, previo accordo con il Comune di Valmontone, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Dipartimento I, di utilizzare una porzione di area oggetto del diritto di superficie, che sarà debitamente individuata di concerto con il Comune, per far fronte alla eventuale urgente necessità di posizionare moduli prefabbricati per soddisfare l'aumento del proprio fabbisogno di aule scolastiche;

il comune di Valmontone si impegna, in caso di spazi liberi e disponibili presso la futura scuola edificata nel terreno di proprietà della Città metropolitana, ad ospitare, per periodi di tempo limitati e preventivamente stabiliti, eventuali classi del limitrofo edificio scolastico di competenza della Città metropolitana, per esigenze straordinarie ed urgenze debitamente motivate;

Considerato che la previsione, in questa sede, della concessione del diritto di superficie dell'area di proprietà dell'Ente (F. 22, particella 1649 parte) vale come integrazione al Piano delle Alienazione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

Ritenuto:

di dover approvare l'allegato schema di contratto di concessione di diritto di superficie al fine di definire e disciplinare gli ulteriori reciproci rapporti, obblighi e diritti tra gli Enti qui interessati;

di dover dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento I della Città metropolitana di verificare, nel corso della progettazione definitiva dei lavori e comunque prima dell'avvio della esecuzione dei medesimi, l'esatto adempimento, da parte del Comune di Valmontone, delle prescrizioni di cui alla nota CMRC-2022-0007257 riportata in premessa;

Dato atto che:

tutte le spese relative al contratto di concessione, tra cui il pagamento dell'imposta di registrazione, degli oneri di trascrizione nonché di quanto altro necessario per la stipula dell'atto medesimo, saranno a totale carico del Comune di Valmontone concessionario;

ai fini della realizzazione dell'intervento, nessun onere sarà a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

il Comune di Valmontone si assume la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e amministrativa per la gestione degli spazi, esonerando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Istituto Scolastico di Istruzione Superiore da qualsivoglia responsabilità in merito anche ad eventuali danni causati a cose e/o persone;

Preso atto che il Comune di Valmontone, con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 27.01.2022, ha espresso la formale adesione allo schema di contratto di concessione del diritto di superficie di cui trattasi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e, per l'effetto, di dare mandato ai competenti Uffici della Direzione U.C. Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio di attivare le procedure per la concessione di diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone, al fine di realizzare, sull'area di proprietà dell'Ente (Foglio 22, particella 1649 parte), un immobile da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze;

2. di dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento I della Città metropolitana di verificare, nel corso della progettazione definitiva dei lavori e comunque prima dell'avvio della esecuzione dei medesimi, l'esatto adempimento, da parte del Comune di Valmontone, delle prescrizioni di cui alla nota CMRC-2022-0007257 riportata in premessa;

3. di approvare l'allegato schema di contratto di diritto di superficie al fine di definire e disciplinare gli ulteriori reciproci rapporti, obblighi e diritti tra gli la Città metropolitana ed il Comune di Valmontone;

4. di dare atto che tutte le spese relative al contratto di concessione, tra cui il pagamento dell'imposta di registrazione, degli oneri di trascrizione nonché di quanto altro necessario per la stipula dell'atto medesimo, saranno a totale carico del Comune di Valmontone concessionario;

5. di stabilire che il diritto di superficie, nell'ottica del contemperamento degli interessi di ciascun Ente, avrà una durata pari ad anni 30 (trenta), rinnovabile dalle parti previo nuovo accordo e stipula di apposito contratto;

6. di stabilire, altresì, che il diritto di superficie dell'area sarà concesso al Comune di Valmontone in regime non oneroso per le seguenti motivazioni:

- per la natura pubblica e sociale dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di un nuovo istituto scolastico necessario per fornire di ulteriori spazi l'utenza scolastica del territorio;

- per la possibilità di utilizzo, da parte dell'Istituto Scolastico Superiore "Via Gramsci", di competenza della Città metropolitana, del nuovo impianto sportivo e della struttura auditorium, che saranno realizzati dal Comune di Valmontone nelle aree limitrofe;
 - per l'impegno del Comune di Valmontone, in caso di spazi liberi e disponibili presso la futura scuola edificata nel terreno di proprietà della Città metropolitana, ad ospitare, per periodi di tempo limitati e preventivamente stabiliti, eventuali classi del limitrofo edificio scolastico di competenza della Città metropolitana, per esigenze straordinarie ed urgenze debitamente motivate;
 - per la riserva, in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale, previo accordo con il Comune di Valmontone, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Dipartimento I, di utilizzare una porzione di area oggetto del diritto di superficie, ovvero di altra area idonea di proprietà del Comune di Valmontone, che sarà debitamente individuata di concerto con il Comune medesimo, per far fronte alla eventuale urgente necessità di posizionare moduli prefabbricati per soddisfare l'aumento del proprio fabbisogno di aule scolastiche;
7. di stabilire che il diritto di superficie sarà concesso alle condizioni specificatamente riportate in premessa ed in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla citata nota CMRC-2022-0007257 del Dipartimento I di questo Ente;
8. di dare atto che l'edificando immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività connesse con la funzione scolastica;
9. di dare atto che l'intervento sarà realizzato senza alcun onere a carico dell'Amministrazione metropolitana;
10. di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile”;

con successiva nota, acquisita al protocollo dell'Ente CMRC-2023-108523, il Comune di Valmontone ha comunicato di essere stato assegnatario, previa valutazione positiva della proposta progettuale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione PNRR, di un finanziamento pari ad € 3.811.872,00 per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in Via Gramsci di Valmontone;

bandito l'Avviso Pubblico “concorso di progettazione” per l'individuazione del progettista e studio di fattibilità e redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico “Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in Via Gramsci”, CUP H91B21009420006, per l'importo complessivo di € 3.811.872,00, il Ministero lo ha quindi trasmesso al Comune di Valmontone, che lo ha successivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 13.04.2023;

detto progetto prevede il ridimensionamento dell'intervento con la sola realizzazione del fabbricato ad uso scolastico, stralciando la demolizione e ricostruzione del palazzetto dello sport e dell'auditorium, individuando l'area negli spazi esterni il complesso scolastico esistente “Cardinale Oreste Giorgi”, in prossimità dell'impianto sportivo e dell'Istituto scolastico "Via Gramsci", sopra il campo polivalente esistente, come meglio dettagliato nell'allegata planimetria;

stante la parziale modifica della proposta progettuale, il Comune di Valmontone ha investito il Consiglio di Istituto dell'Istituto Scolastico Superiore "Via Gramsci" per un nuovo nulla osta sulle diverse risultanze progettuali;

il Consiglio di Istituto si è espresso positivamente sulla realizzazione della nuova scuola, con deliberazione n. 10 del 21 settembre 2023 che di seguito si riporta integralmente:

“Si passa alla discussione del punto 10 all’o.d.g.: Realizzazione nuovo edificio scolastico in Via Gramsci.

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto la documentazione inviata dal Comune di Valmontone:

1) nota del 21/09/2023 “Trasmissione nuova planimetria con inserimento del progetto nuova scuola” con allegata planimetria trasmessa con PEC del 22/09/2023;

2) asseverazione del RUP Arch. Guglielmini del 31/08/2023 che “ASSEVERA la conformità delle opere descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati e non in contrasto con quelli adottati, ed alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali nei riguardi delle proprietà confinanti”.

Il Consiglio di Istituto,

- vista la planimetria di cui sopra e verificato il rispetto delle distanze segnalate in tale planimetria rispetto a quelle segnalate nella planimetria deliberata dal CDI nel 2021,

- preso atto dell’asseverazione del RUP sopra citata,

- preso atto della presenza della strada di pertinenza dell’IIS Via Gramsci di accesso alla scuola da via della Pace,

dopo ampia discussione all’unanimità

DELIBERA

la realizzazione del nuovo edificio scolastico in via Gramsci come da planimetria allegata (Delibera n.10)”

Visto il parere del Servizio 2 del Dipartimento I, prot. CMRC-0168343 del 24.10.2023, che ha confermato il parere già espresso in favore del precedente progetto di cui al prot. CMRC-2022-0007257, agli atti dell’Ufficio;

Preso atto:

che nell’area adiacente l’Istituto di Istruzione Superiore "Via Gramsci" insistono spazi sportivi di proprietà comunale, in particolare una struttura tensostatica ed un campo da calcio;

che il Comune di Valmontone ha offerto all’Istituto Scolastico "Via Gramsci" l’opportunità di utilizzare detti spazi sportivi per esigenze didattiche;

Vista la delibera n. 36 del Consiglio di Istituto dell’Istituto Scolastico "Via Gramsci", seduta dell’8.02.2024, con la quale l’organo consiliare ha accettato la proposta avanzata dal Comune di

Valmontone per l'utilizzo, durante le attività didattiche, delle strutture sportive limitrofe all'Istituto Scolastico, in particolare la Tensostruttura ed il campo da calcio, di proprietà del Comune di Valmontone;

Ritenuto di dover prendere atto della nuova dimensione progettuale così come proposta dal Comune di Valmontone per la realizzazione, sull'area di proprietà dell'Ente (Foglio 22, particella 1649 parte), come meglio dettagliata nell'allegata planimetria, di un immobile da adibire a scuola materna ed elementare;

Dato atto che restano invariati tutti gli obblighi a carico del Comune di Valmontone così come prescritti nella richiamata Deliberazione n. 2/2022 e che nessun onere sarà a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

Dato altresì atto che lo schema di contratto di concessione del diritto di superficie rimane invariato nei suoi elementi essenziali e che la durata del diritto di superficie sarà sempre pari ad anni 30;

Ritenuto che sussiste, anche nella nuova dimensione progettuale, la natura pubblica e sociale dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico necessario per fornire di ulteriori spazi l'utenza scolastica del territorio;

Preso atto che l'Istituto Scolastico "Via Gramsci" potrà utilizzare le strutture sportive di proprietà del Comune di Valmontone, in particolare l'impianto tensostatico ed il campo di calcio, per l'esercizio dell'attività didattica;

Ritenuto che l'utilizzo degli spazi sportivi comunali da parte dell'Istituto Scolastico "Via Gramsci" risponde all'interesse della Città metropolitana di garantire lo svolgimento delle attività didattiche sportive mediante diversi ed ulteriori spazi per l'esercizio della attività sportive, funzionalmente alle esigenze di una utenza scolastica territoriale in continua crescita;

Considerato quindi che, nell'ambito delle funzioni proprie dell'Ente, dei principi statuari altresì connessi con l'assistenza agli enti locali appartenenti all'area metropolitana ed anche in relazione agli stretti rapporti di collaborazione con gli stessi comuni dell'Area metropolitana per il raggiungimento degli obiettivi di interesse comune e della comunità locale, è opportuno prevedere un regime non oneroso del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone;

Ribadito che:

l'edificando immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività connesse con la funzione scolastica;

il diritto di superficie concesso al Comune di Valmontone per la durata sopra indicata non potrà essere oggetto di cessione a terzi, neppure a titolo parziale, se non previa autorizzazione espressa del concedente;

la destinazione d'uso per cui è concessa l'area, ovvero la costruzione di un immobile da adibire a plesso scolastico per I ciclo, non potrà quindi essere oggetto di alcuna modifica o variazione durante tutta la durata della concessione, pena la risoluzione contrattuale e l'immediato rientro in proprietà degli spazi da parte della Città metropolitana;

la Città metropolitana si riserva, previo accordo con il Comune di Valmontone, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Dipartimento I, di utilizzare una porzione di area oggetto del diritto di superficie, che sarà debitamente individuata di concerto con il Comune, per far fronte alla eventuale urgente necessità di posizionare moduli prefabbricati per soddisfare l'aumento del proprio fabbisogno di aule scolastiche;

il comune di Valmontone si impegna, in caso di spazi liberi e disponibili presso la futura scuola edificata nel terreno di proprietà della Città metropolitana, ad ospitare, per periodi di tempo limitati e preventivamente stabiliti, eventuali classi del limitrofo edificio scolastico di competenza della Città metropolitana, per esigenze straordinarie ed urgenze debitamente motivate;

Dato atto che il contratto di concessione di diritto di superficie, così come approvato con la richiamata Deliberazione n. 2/2022, non risulta ad oggi sottoscritto dalle parti interessate;

Ritenuto:

di dover quindi aggiornare lo schema di contratto di concessione di diritto di superficie allegato alla Deliberazione n. 2/2022 nella sola parte relativa all'utilizzo, da parte dell'Istituto Scolastico "Via Gramsci", dell'impianto sportivo tensostatico e del campo da calcio esistenti, di proprietà del Comune di Valmontone;

di dover specificare, nel medesimo contratto, che il Comune di Valmontone assumerà l'impegno di mettere a disposizione dell'Istituto Scolastico "Via Gramsci" l'impianto tensostatico ed il campo di calcio, per l'esercizio dell'attività didattica;

di dover ritenere estinta, dal contratto di concessione di diritto di superficie, l'obbligazione relativa all'utilizzo, da parte dell'Istituto scolastico di pertinenza della Città metropolitana, di un nuovo impianto sportivo e dell'auditorium da costruirsi secondo il vecchio progetto;

Dato atto che:

tutte le spese relative al contratto di concessione, tra cui il pagamento dell'imposta di registrazione, degli oneri di trascrizione nonché di quanto altro necessario per la stipula dell'atto medesimo, saranno a totale carico del Comune di Valmontone concessionario;

il Comune di Valmontone si assume la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale e amministrativa per la gestione degli spazi, esonerando la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Istituto Scolastico di Istruzione Superiore da qualsivoglia responsabilità in merito anche ad eventuali danni causati a cose e/o persone;

Ritenuto opportuno di sottoporre l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale sito in Valmontone, presso il complesso scolastico "Via Gramsci". Concessione del diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, con annessi impianti e pertinenze* all'attenzione del Consiglio metropolitano che, all'art. 42, comma 2, lett. I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico enti Locali) riconosce la competenza del Consiglio in materia di acquisizioni e/o alienazioni immobiliari;

Atteso che la 3^a Commissione Consiliare permanente “Edilizia scolastica e Politiche della formazione” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data 05.03.2024;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. “Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva” Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;


che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente trascritte:

1. di prendere atto della nuova dimensione progettuale così come proposta dal Comune di Valmontone e, per l'effetto, di dare mandato ai competenti Uffici della Direzione U.C. Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio di attivare le procedure per la concessione di diritto di superficie in favore del Comune di Valmontone, al fine di realizzare, sull'area di proprietà dell'Ente (Foglio 22, particella 1649 parte), come meglio dettagliata nell'allegata planimetria, un immobile da adibire a scuola materna ed elementare;
2. di dare atto che lo schema di contratto di concessione del diritto di superficie, al fine di definire e disciplinare gli ulteriori reciproci rapporti, obblighi e diritti tra gli Enti qui interessati, rimane invariato nei suoi elementi essenziali;
3. di dare atto che lo schema di contratto di concessione del diritto di superficie approvato come la Deliberazione n.2/2022 verrà aggiornato nella sola parte relativa all'utilizzo, da parte dell'Istituto Scolastico "Via Gramsci", dell'impianto sportivo tensostatico e del campo da calcio esistenti, di proprietà del Comune di Valmontone;
4. di dare atto che, nel medesimo contratto, verrà specificato che il Comune di Valmontone assumerà l'impegno di mettere a disposizione dell'Istituto Scolastico "Via Gramsci" l'impianto tensostatico ed il campo di calcio, per l'esercizio dell'attività didattica;

5. di ritenere estinta, nel richiamato contratto di concessione di diritto di superficie, l'obbligazione relativa all'utilizzo, da parte dell'Istituto scolastico di pertinenza della Città metropolitana, di un nuovo impianto sportivo e dell'auditorium da costruirsi secondo il vecchio progetto;
6. di dare atto che tutte le spese relative al contratto di concessione, tra cui il pagamento dell'imposta di registrazione, degli oneri di trascrizione nonché di quanto altro necessario per la stipula dell'atto medesimo, saranno a totale carico del Comune di Valmontone concessionario;
7. di stabilire, altresì, che il diritto di superficie dell'area sarà concesso al Comune di Valmontone in regime non oneroso per le seguenti motivazioni:
 - per la natura pubblica e sociale dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico necessario per fornire di ulteriori spazi l'utenza scolastica del territorio;
 - per la possibilità di utilizzo, da parte dell'Istituto Scolastico Superiore "Via Gramsci", di competenza della Città metropolitana, degli adiacenti spazi sportivi esistenti, in particolare la struttura tensostatica ed il campo da calcio, di proprietà del Comune di Valmontone;
 - per l'impegno del Comune di Valmontone, in caso di spazi liberi e disponibili presso la futura scuola edificata nel terreno di proprietà della Città metropolitana, ad ospitare, per periodi di tempo limitati e preventivamente stabiliti, eventuali classi del limitrofo edificio scolastico di competenza della Città metropolitana, per esigenze straordinarie ed urgenze debitamente motivate;
 - per la riserva, in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale, previo accordo con il Comune di Valmontone, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Dipartimento I, di utilizzare una porzione di area oggetto del diritto di superficie, ovvero di altra area idonea di proprietà del Comune di Valmontone, che sarà debitamente individuata di concerto con il Comune medesimo, per far fronte alla eventuale urgente necessità di posizionare moduli prefabbricati per soddisfare l'aumento del proprio fabbisogno di aule scolastiche;
8. di confermare che il diritto di superficie avrà una durata pari ad anni 30 (trenta), rinnovabile dalle parti previo nuovo accordo e stipula di apposito contratto;
9. di ribadire la natura pubblica e sociale dell'intervento, finalizzato alla realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico necessario per fornire di ulteriori spazi l'utenza scolastica del territorio;
10. di dare atto che l'edificando immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività connesse con la funzione scolastica, senza possibilità di modifica o variazione durante tutta la durata della concessione, pena la risoluzione contrattuale e l'immediato rientro in proprietà degli spazi da parte della Città metropolitana;
11. di dare atto che il diritto di superficie concesso al Comune di Valmontone per la durata sopra indicata non potrà essere oggetto di cessione a terzi, neppure a titolo parziale, se non previa autorizzazione espressa del concedente;
12. di dare atto che l'intervento sarà realizzato senza alcun onere a carico dell'Amministrazione metropolitana;
13. di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.



Comune di Valmontone - Protocollo n.0029554/2023 del 27-09-2023

**SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI DIRITTO DI
SUPERFICIE**

TRA

Città Metropolitana di Roma Capitale....., C.F. 80034390585, PEC: risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it, con sede in Roma (Rm), via IV Novembre 119/A - 00187 in questo atto rappresentata dal Dirigente, nato ail, domiciliato per la carica in, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di....., tale nominato in forza del provvedimento del in data....., nel prosieguo **Concedente**

E

Comune di Valmontone, pec: sede in, di seguito denominato brevemente Comune, in questo atto rappresentato da, nato ail, domiciliato per la carica presso la sede del comune, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, tale nominato in forza del provvedimento del in data nel prosieguo **Concessionario**

Detti componenti della cui identità personale io Notaio... sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

La Città metropolitana di Roma Capitale è proprietaria del compendio immobiliare scolastico “Via Gramsci” sito in Valmontone, identificato in catasto al F. 22, particella 1649, sede dell’Istituto Tecnico “Enzo Gigli”, adiacente alla scuola primaria comunale Oreste Giorgi e al complesso sportivo di proprietà comunale.

Su una porzione della suddetta area, la Città metropolitana – previa adozione di due distinte deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 52/2016 e n. 2/2018 – ha autorizzato in favore del Comune di Valmontone una concessione a scomputo (firmata il 12.12.2016 ed integrata il 26.04.2018) per la valorizzazione delle aree sportive e la realizzazione e gestione di nuove strutture sportive scolastiche da aprire anche al territorio, per il tempo occorrente a garantire l’equilibrio economico finanziario dell’investimento effettuato e comunque non superiore a 30 anni.

Il Comune di Valmontone, con nota prot. CMRC-2021-162558, ha richiesto alla Città metropolitana di Roma Capitale la revisione della concessione in essere per la realizzazione, sulla medesima area oggetto di concessione, di un nuovo edificio da adibire a scuola materna ed elementare con annessi impianti e pertinenze.

Con deliberazione n. 2\2022, il Consiglio metropolitano, prendendo atto delle mutate esigenze rappresentate dal Comune e dando atto della decadenza della concessione in essere, ha deliberato favorevolmente per la concessione di un diritto di superficie trentennale al Comune di Valmontone per le primarie finalità scolastiche rappresentante.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo dell'Ente CMRC-2023-108523, il Comune di Valmontone ha comunicato di essere stato assegnatario, previa valutazione positiva della proposta progettuale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione PNRR, di un finanziamento pari ad € 3.811.872,00 per la realizzazione del nuovo edificio scolastico in Via Gramsci - Valmontone.

Bandito l'avviso pubblico “concorso di progettazione” per l'individuazione del progettista e studio di fattibilità e redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico “Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in Via Gramsci”, CUP H91B21009420006, per l'importo complessivo di € 3.811.872,00, il Ministero lo ha quindi trasmesso al Comune di Valmontone, che lo ha successivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 13.04.2023;

Detto progetto prevede il ridimensionamento dell'intervento con la sola realizzazione del fabbricato ad uso scolastico, stralciando la demolizione e ricostruzione del palazzetto dello sport e dell'auditorium, individuando l'area negli spazi esterni il complesso scolastico esistente “Cardinale Oreste Giorgi”, in prossimità dell'impianto sportivo e dell'Istituto scolastico "Via Gramsci", sopra il campo polivalente esistente, come meglio dettagliato nell'allegata planimetria.

Stante la parziale modifica della proposta progettuale, il Comune di Valmontone ha investito il Consiglio di Istituto dell'Istituto Scolastico Superiore “Via Gramsci” per un nuovo nulla osta sulle diverse risultanze progettuali.

Il Consiglio di Istituto si è espresso positivamente sulla realizzazione della nuova scuola, con deliberazione n. 10 del 21 settembre 2023.

Con successiva deliberazione n. _____ che si allega al presente atto, il Consiglio metropolitano, prendendo atto della nuova dimensione progettuale così come proposta dal Comune di Valmontone, ha confermato la concessione di un diritto di superficie trentennale in favore del Comune di Valmontone per le primarie finalità scolastiche rappresentante.

TUTTO CIO' PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto.

La Città metropolitana di Roma Capitale, come ~~72~~⁷⁰ rappresentata, per le finalità descritte in premessa,

concede in favore del Comune di Valmontone che, come sopra rappresentato accetta, il diritto di superficie dell'area specificata in premessa e graficamente indicata con contorno in rosso nella planimetria allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante della presente concessione, al fine di realizzare un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare, come da planimetria di massima allegata.

Il diritto di superficie concesso al Comune di Valmontone consiste, ai sensi dell'art. 952 cc, nel diritto di costruire e mantenere la struttura e gli impianti di cui sopra.

Il diritto di superficie sull'immobile oggetto del presente contratto si costituisce a favore del Comune di Valmontone per il seguente utilizzo: realizzazione un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare.

Il concessionario non potrà utilizzare le strutture realizzate per usi diversi da quello dell'esercizio delle attività scolastiche previste. La destinazione d'uso non potrà pertanto esser variata. E' fatto divieto di cessione, anche parziale, del diritto di superficie a terzi, se non preventivamente richiesta ed espressamente autorizzata dal concedente.

Art. 3 – Durata della concessione e rinnovo.

La durata del diritto di superficie è stabilita in 30 (trenta) anni a far data dalla stipula della presente Concessione.

Alla scadenza del suddetto termine, la concessione potrà essere rinnovata dalle parti previo nuovo accordo e stipula di una nuova Concessione. In mancanza, il diritto di superficie si estingue, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 del presente atto.

Art. 4 – Corrispettivo per la concessione del diritto di superficie

Attesa la natura pubblica dell'intervento, la valorizzazione del terreno di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale e la possibilità di utilizzo delle strutture sportive di proprietà del Comune di Valmontone da parte dell'Istituto Scolastico di pertinenza della Città metropolitana come disciplinato all'art 8 del presente atto, la concessione del diritto è gratuita.

Art. 5 – Condizioni dell'area

L'area oggetto del presente atto ha le caratteristiche risultanti dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Valmontone in data....., allegato sotto la lettera "...".

L'area sopra indicata è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni diritto e garanzia di legge, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù (se esistenti), a corpo e non a misura, e libera da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, esonerando le parti da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Diritti e obblighi del Concedente

La Città metropolitana di Roma Capitale, con la sottoscrizione della presente concessione, rimane proprietaria del solo suolo.

Il proprietario del suolo perde la facoltà di costruire e quella di servirsi liberamente del suolo e del sottosuolo.

Prima dell'inizio dei lavori, non deve porre in essere modifiche dello stato del suolo che impediscano l'inizio della costruzione o qualsiasi altra attività che la renda impossibile o la ostacoli. Successivamente non deve ostacolare l'esercizio del diritto del superficiario e deve permettere lo svolgimento dell'attività di costruzione. La Città metropolitana, tramite i competenti Uffici tecnici del Dipartimento I, si riserva il diritto di verificare, nel corso della progettazione definitiva dei lavori e comunque prima dell'avvio della esecuzione dei medesimi, l'esatto adempimento, da parte del Comune di Valmontone, delle prescrizioni specificate nel successivo articolo 8 del presente atto.

Art. 7 - Diritti e obblighi del Concessionario

Il Comune di Valmontone, con la sottoscrizione della presente concessione, acquista il diritto di costruire e mantenere sull'area di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, l'edificio scolastico che sarà edificato, con vincolo di destinazione alla funzione scolastica per le finalità definite all'art. 2.

Il Comune di Valmontone, a far data dalla stipula del presente atto, assume la custodia delle aree oggetto del diritto di superficie e, quindi, sarà direttamente responsabile verso il concedente ed i terzi dei danni causati in relazione all'uso dell'area oggetto del diritto di superficie e si impegna a manlevare la Città metropolitana di Roma Capitale da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi.

L'edificando immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività connesse con la funzione scolastica. E' fatto divieto al Comune di Valmontone di cedere a terzi la proprietà delle opere o di concederle in locazione; è fatto altresì divieto di attribuire a soggetti terzi diritti di godimento relativi a porzioni delle strutture o degli impianti, oggetto del diritto di superficie, di concedere a terzi la gestione dell'edificio edelle attività connesse, di costituire ipoteche senza la preventiva autorizzazione della concedente Città metropolitana di Roma Capitale.

Gli eventuali diritti costituiti dal superficiario, come disposto dal precedente comma, previa acquisizione dell'autorizzazione di Città metropolitana di Roma Capitale, comprese eventuali ipoteche, si estinguono, ai sensi del 1° comma dell'art. 2816 c.c. con l'estinzione del diritto di superficie.

In quanto titolare del diritto di costruire, nel caso di demolizione o distruzione per qualunque motivo delle opere, il Comune di Valmontone ha diritto alla loro ricostruzione a proprie spese.

Il diritto di superficie del Comune di Valmontone comprende anche il diritto di costruire e mantenere opere al di sotto del suolo.

Il Comune di Valmontone si impegna alla redazione del progetto e alla realizzazione della struttura. Il superficiario provvederà alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori, alla direzione dei lavori e, al termine di questi, al collaudo e all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività previste. Il superficiario in qualità di committente assume ogni responsabilità inerente i lavori, sollevandone l'Ente concedente.

Il comune di Valmontone provvederà inoltre, con proprio carico, alla predisposizione degli elaborati

finalizzati all'aggiornamento catastale.

Le spese per la realizzazione dell'opera, senza esclusione alcuna, sono a totale carico del superficario.

Sono a carico del Comune di Valmontone anche tutte le incombenze tecnico amministrative nessuna esclusa, come ad esempio, e senza pretesa di esaustività tutte le attività, atti e spese connesse con la progettazione, le autorizzazioni, anche da richiedere ad Enti terzi ai fini dell'edificazione dell'immobile, ivi incluso l'onere del frazionamento dell'area e tutte le spese connesse con le suddette attività.

Art. 8 – Ulteriori obblighi del concessionario

Il Comune di Valmontone si impegna, in ottemperanza alle indicazioni espresse dal Dipartimento I della Città metropolitana, ad utilizzare una porzione di area oggetto del diritto di superficie, ovvero di altra area idonea di proprietà del Comune di Valmontone, che sarà debitamente individuata di concerto con il Comune medesimo, per far fronte alla eventuale urgente necessità di posizionare moduli prefabbricati per soddisfare l'aumento del proprio fabbisogno di aule scolastiche.

Il comune di Valmontone si impegna, in caso di spazi liberi e disponibili presso la futura scuola edificata nel terreno di proprietà della Città metropolitana, ad ospitare, per periodi di tempo limitati e preventivamente stabiliti, eventuali classi del limitrofo edificio scolastico di competenza della Città metropolitana, per esigenze straordinarie ed urgenze debitamente motivate.

Il diritto di superficie si intende concesso con vincolo di destinazione all'uso scolastico e con le prescrizioni tecniche di seguito indicate, così come espresse dal Dipartimento I dell'Ente metropolitano, che il Comune di Valmontone si impegna ad osservare scrupolosamente.

Dovrà preliminarmente essere garantita la permanenza della legittimità e della regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato scolastico esistente di proprietà della Città metropolitana.

Al riguardo, sulla base della conseguente configurazione dell'area di pertinenza dell'istituto superiore, il Comune di Valmontone dovrà verificare e attestare tali condizioni, con riferimento agli atti autorizzatori rilasciati per la sua realizzazione, alle normative ed indici di PRG e dei piani sovraordinati, alle normative di sicurezza e di fruibilità, con riferimento all'antincendio e agli accessi pedonali e carrabili.

Altresì, con riferimento all'istituto superiore, dovrà essere verificato dal Comune e garantito il rispetto delle disposizioni del Decreto ministeriale 18.12.1975 *“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”* evidenziando, sinteticamente e non esaustivamente, il rispetto delle previsioni indicate ai seguenti punti delle Norme Tecniche:

2.0 - Caratteristiche generali dell'area;

2.1 2.1.1. - Ampiezza dell'area;

2.1.2 - Ampiezza minima (con riferimento alla Tab. 2 – istituto superiore - e ad un numero di classi che risulterebbe pari a 25 – richiesta area di almeno 15.125 mq);

2.1.3 – Area coperta dagli edifici non superiore ad 1/3 dell'area totale;

2.1.4 – Dotazione di area per parcheggio.

3.0 - Caratteristiche dell'opera in generale;

3.0.8 – Valori di illuminamento e distanze tra pareti ed edifici;

3.5 - Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva e per il servizio sanitario

3.5.2 – Aree di gioco all'aperto (dotazione di spazi prevista dalle disposizioni per le scuole secondarie di 2° grado).

Il comune di Valmontone si obbliga, inoltre, a rispettare quanto previsto nella Delibera n. 10\2023 del Consiglio di Istituto dell'Istituto Superiore Via Gramsci che di seguito si riporta:

“Si passa alla discussione del punto 10 all'o.d.g.: Realizzazione nuovo edificio scolastico in Via Gramsci. Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto la documentazione inviata dal Comune di Valmontone:

1) nota del 21/09/2023 “Trasmisione nuova planimetria con inserimento del progetto nuova scuola” con allegata planimetria trasmessa con PEC del 22/09/2023;

2) asseverazione del RUP Arch. Guglielmini del 31/08/2023 che “ASSEVERA la conformità delle opere descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati e non in contrasto con quelli adottati, ed alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali nei riguardi delle proprietà confinanti”.

Il Consiglio di Istituto, - vista la planimetria di cui sopra e verificato il rispetto delle distanze segnalate in tale planimetria rispetto a quelle segnalate nella planimetria deliberata dal CDI nel 2021, - preso atto dell'asseverazione del RUP sopra citata, - preso atto della presenza della strada di pertinenza dell'IIS Via Gramsci di accesso alla scuola da via della Pace, dopo ampia discussione all'unanimità DELIBERA la realizzazione del nuovo edificio scolastico in via Gramsci come da planimetria allegata (Delibera n.10)”

Il comune di Valmontone si obbliga, altresì, a rispettare quanto proposto all'Istituto scolastico Via Gramsci, così come formalizzato dall'Istituto medesimo con la Delibera n. 36 del Consiglio di Istituto, seduta del 8.02.2024, con la quale l'organo consiliare ha accettato la proposta avanzata dal Comune di Valmontone per l'utilizzo, durante le attività didattiche, delle strutture sportive limitrofe all'Istituto Scolastico superiore, in particolare la Tensostruttura ed il campo da calcio, di proprietà del Comune di Valmontone.

Art. 9 – Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di superficie si estingue allo scadere del termine indicato all'art. 3 in mancanza di un nuovo accordo e concessione per il suo rinnovo.

Con l'estinzione del diritto di superficie il proprietario del suolo ovvero la Città metropolitana di Roma Capitale, diventa anche proprietario della costruzione, in quanto riprende pieno vigore il principio dell'accessione (art. 934 c.c.), senza alcun obbligo di indennizzo da parte del concedente a favore del superficiario, ai sensi dell'art. 953 c.c.

Con l'estinzione del diritto di superficie, gli eventuali diritti costituiti dal superficiario, previa acquisizione dell'autorizzazione della Città metropolitana di Roma Capitale, comprese eventuali ipoteche, si estinguono; si

estinguono altresì i contratti di locazione e di gestione eventualmente e previamente autorizzati; i diritti che gravano sul suolo si estendono alla costruzione, ad eccezione delle ipoteche.

Art. 10 – Risoluzione

Il presente contratto può essere risolto, in qualsiasi momento prima della scadenza, per concorde volontà delle parti, per inadempienza del Superficiario in relazione alle finalità di cui all'art.2 e seguenti e agli obblighi di cui all'art.7 e 8. Le opere realizzate saranno di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, nello stato in cui si trovano al momento della risoluzione.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 11 – Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo, tra cui il pagamento dell'imposta di registrazione, degli oneri di trascrizione nonché di quanto altro necessario per la stipula dell'atto, saranno a totale carico del soggetto concessionario.

Saranno altresì a carico del concessionario le spese inerenti eventuali successive integrazioni o modifiche del presente accordo.

Art. 12 – Foro competente

Le eventuali controversie tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Valmontone derivanti dalla esecuzione del presente accordo sono deferite al giudice del foro di Roma, fatta salva la giurisdizione del giudice amministrativo.

Roma, li _____

Per Città metropolitana di Roma Capitale

.....

Per Comune di Valmontone

.....

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che la Deliberazione n. 8 è approvata** con n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 2 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 16, Favorevoli 14, Astenuti 2 il Consiglio approva. Pongo dunque in votazione l'immediata eseguibilità della stessa. Prego, Segretario, è aperta la votazione.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale **dichiara che l'immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 8 è approvata** con n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Bevilacqua Marta Elisa, Biolghini Tiziana, Chioccia Manuela, De Filippis Valeria, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Sanna Pierluigi) e n. 2 voti astenuti (Cacciotti Stefano, Proietti Antonio).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 16 – Favorevoli 14 – Astenuti 2 il Consiglio approva. Pongo dunque in votazione i verbali delle sedute precedenti con i quali concludiamo questi lavori. I verbali sono quello della seduta numero 9 del 26 giugno '23, quello della seduta numero 10 del 28 luglio '23, quello numero 11 del 25 settembre '23, quello numero 12 del 27 novembre '23, quello numero 13 dell'11 dicembre '23, quello numero 14 del 20 dicembre '23, quello numero 15 del 27 dicembre '23, e quello numero 1 del 17 gennaio '24. Quindi pongo in votazione tutti i verbali in un'unica votazione, non vi fate venire strane idee se no facciamo notte. È aperta la votazione su tutti i verbali che ho elencato.

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Segretario Generale dichiara che **i verbali delle sedute n. 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 del 2023 e n. 1 del 2024 sono approvati** con n. 14 voti favorevoli (Angelucci Mariano, Biolghini Tiziana, Cacciotti Stefano, Chioccia Manuela, Eufemia Roberto, Ferraro Rocco, Irato Nicoletta, Marini Nicola, Michetelli Cristina, Parrucci Daniele, Pascucci Alessio, Pieretti Alessia, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi) e n. 2 voti astenuti (Bevilacqua Marta Elisa, De Filippis Valeria).

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Presenti 16, Favorevoli 14, Astenuti 2, il Consiglio approva tutti i verbali. Il Consiglio si conclude qui. Buon proseguimento di serata a tutti. Prego Consigliere.

Il Consigliere CACCIOTTI STEFANO. Intervento. A margine dei lavori volevo anticipare, spero che trovi la condivisione e la convergenza di tutte le forze politiche dentro quest'aula, una mozione che faremo per ripristinare il Consiglio metropolitano in sola presenza, come il resto delle assemblee elettive d'Italia, al netto delle Commissioni che probabilmente sarà utile continuare ad avere in modalità mista. Però a nostro avviso, dopo gli anni di pandemia, credo sia arrivato il momento per quest'aula di tornare a votare e discutere in presenza perché onestamente non trovo corretto che ci siano colleghi che io non vedo da mesi se non da anni in quest'aula, e non trovo che sia una bella immagine da regalare all'esterno per i nostri cittadini, quindi volevo anticipare questa azione, questa iniziativa che spero trovi la condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Io le posso soltanto dire che nella prossima Capigruppo dovremmo discutere di una catasta di mozioni che sono rimaste indietro sempre in virtù dell'urgenza, quindi al prossimo Consiglio io vi metto tutte le mozioni e vi sbizzarrite come vi pare.

Il Consigliere MARINI NICOLA. Grazie Presidente. Io non vorrei interpretare male, più che una mozione farei una proposta, quindi all'interno di quelli che saranno i lavori che comunque ci vedranno impegnati per la modifica dello Statuto della Città metropolitana, l'ipotesi di poter prendere in esame anche il regolamento per la tenuta delle sedute di Consiglio, del quale discuteremo le modalità con cui si dovranno tenere e soprattutto i casi nei quali saranno previsti i collegamenti da remoto, perché ovviamente non potranno essere esclusi del tutto, ma vorremmo ragionare su quella che sarà la migliore soluzione. Lo ha già detto anche lei, per le Commissioni ovviamente avremmo un atteggiamento diverso rispetto alle sedute di Consiglio e quindi all'interno di questo complessivo quadro istituzionale sicuramente prenderemo in esame la proposta del Consigliere Cacciotti. Ovviamente la mozione sarebbe un passo impegnativo per il quale si tratterebbe quindi di anticipare discussioni che ci vedranno impegnati insieme, però ovviamente ne parlavamo poco prima dell'inizio di questo Consiglio anche con il Capo di Gabinetto, è un tema che si pone e sicuramente dovrà essere dibattuto e condiviso quanto più possibile dall'intero Consiglio.

Il Presidente SANNA PIERLUIGI. Grazie Consigliere, io faccio quello che decide l'aula, anche perché io non mi posso mai collegare da casa visto che qua bisogna spingere il pulsante. Va bene, l'unica cosa che io vi ricordo, vi prego, per chi volesse partire con gli studenti di farlo sapere alla segreteria in tempi brevi perché altrimenti non si riesce a coniugare la parte logistica con l'esigenza della partenza. Buon proseguimento di serata a tutti.

La seduta termina alle ore 19,33

Il Segretario Generale
F.to digitalmente
PAOLO CARACCILOLO

Il Vicesindaco metropolitano
F.to digitalmente
SANNA PIERLUIGI